

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

| | |
|-----------------------------|---|
| Determinazione dirigenziale | n. DET-AMB-2016-3010 del 25/08/2016 |
| Oggetto | Autorizzazione Unica di cui all'art. 52 quater del D.P.R. 327/2001 alla costruzione e all'esercizio di un Metanodotto "Derivazione San Lazzaro-San Ruffillo" e delle opere connesse, in comune di SAN LAZZARO DI SAVENA |
| Proposta | n. PDET-AMB-2016-3096 del 25/08/2016 |
| Struttura adottante | Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna |
| Dirigente adottante | STEFANO STAGNI |

Questo giorno venticinque AGOSTO 2016 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, STEFANO STAGNI, determina quanto segue.

STRUTTURA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI DI BOLOGNA DETERMINAZIONE SENZA IMPEGNO DI SPESA

Oggetto: Autorizzazione Unica di cui all'art. 52 quater del D.P.R. 327/2001 alla costruzione e all'esercizio di un Metanodotto "Derivazione San Lazzaro-San Ruffillo" e delle opere connesse, in comune di SAN LAZZARO DI SAVENA, Apposizione del vincolo preordinato all'asservimento coattivo delle aree interessate dal nuovo impianto e all'occupazione temporanea delle aree funzionali alla realizzazione delle opere, dichiarazione di pubblica utilità delle stesse e variante agli strumenti urbanistici comunali. D.P.R. 327/2001 - L.R. 26/2004 - Proponente: SNAM Rete Gas.

II RESPONSABILE P.O.

Decisione

1. **autorizza**¹ ai sensi dell'art. 52quater del D.Lgs. 327/2001 e s.m.i.², la Ditta SNAM Rete Gas (sede legale in P.zza S. Barbara n. 7 - San Donato M.se (MI)) alla costruzione e all'esercizio di un Metanodotto "Derivazione San Lazzaro-San Ruffillo" e delle opere connesse, in comune di SAN LAZZARO DI SAVENA, per una lunghezza totale di ca. 1428 m. Le opere saranno realizzate ed esercite su terreni di proprietà di terzi (Foglio 25 Mappali: 89, 90, 105, 122, 123, 215, 216, Foglio 35 Mappali: 25, 26, 27, 72, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 83, 219, 320, 321, 447, 484, 486, 515, 516, 518, 525, 526, 547, inclusi i mappali soggetti a sola occupazione temporanea);
2. **dà atto** che l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio è rilasciata a condizione che siano rispettate tutte le soluzioni tecniche individuate nel progetto definitivo approvato dalla Conferenza dei Servizi

¹ L'art. 3, comma 1, lett.c) della L.R. 26/2004 recante norme sulla programmazione energetica regionale ed altre disposizioni in materia energetica, conferisce alle Province del territorio regionale la competenza al rilascio delle autorizzazioni uniche all'installazione e all'esercizio delle reti di trasporto e distribuzione dell'energia, compresa la fornitura di gas naturale tramite linee dirette ai sensi dell'articolo 52-sexies del D. Lgs. n. 327/2001. Con Legge Regionale n. 13/2015 agli artt. 16 c.2 e 17 c.1, le funzioni in materia di metanodotti sono state riacquisite dalla Regione Emilia Romagna, che le esercita tramite l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE).

² Il D.Lgs. n. 330/2004 recante "integrazioni al D.P.R. n. 327/2001 in materia di espropriazioni e per la realizzazioni di infrastrutture lineari energetiche", in attuazione di quanto disposto dall'art. 32, comma 2 - "Modifiche alle norme sulla pubblica utilità" - del D.Lgs. n. 164/2000 recante norme per il mercato interno del gas naturale, ha introdotto all'art. 52 quater del D.P.R. 327/2001 un procedimento unico volto all'emanazione di un provvedimento finale che "sostituisce, anche ai fini urbanistici ed edilizi (...) ogni altra autorizzazione, concessione, approvazione, parere, nulla osta comunque denominati necessari alla realizzazione ed esercizio delle infrastrutture energetiche e costituisce – ove occorre – variazione agli strumenti urbanistici vigenti". Nell'ambito del procedimento unico viene accertata la conformità urbanistica dell'opera, viene apposto l'eventuale vincolo preordinato all'esproprio ed eventualmente dichiarata la pubblica utilità.

conclusiva in data 7/06/2016³, e nel rispetto di tutte le condizioni e le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali impartite dai soggetti istituzionali ed incluse nell'**Allegato 1)** alla presente determinazione, quale parte sostanziale ed integrante, nonché di ogni altra prescrizione derivante dalle normative vigenti in materia di impianti di distribuzione del gas naturale di rilevanza regionale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente;

3. **dichiara** la pubblica utilità delle opere e degli interventi progettati ai sensi degli artt. 30 e 31 del D.Lgs. n. 164/2000⁴;
4. **appone** il vincolo preordinato all'asservimento coattivo nonché il vincolo preordinato all'occupazione temporanea delle aree censite al Foglio 25 Mappali:89, 90, 105, 122, 123, 215, 216 e Foglio 35 Mappali: 25, 26, 27, 72, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 83, 219, 320, 321, 447, 484, 486, 515, 516, 518, 525, 526, 547, con esclusione dei mappali nella disponibilità del proponente e dei mappali di proprietà pubblica e demaniale, come da piano particellare allegato al progetto definitivo approvato;
5. **dà atto** che la presente Autorizzazione Unica produce effetti di variante automatica ai sensi dell'art. 52quater, comma 3 del DPR 327/2001, agli strumenti urbanistici del Comune di SAN LAZZARO DI SAVENA;
6. **dà atto** che la presente Autorizzazione Unica comprende i seguenti atti di assenso, già in parte acquisiti in sede di Conferenza dei Servizi e i cui effetti giuridici vengono a prodursi a far data dall'adozione dell'A.U. Stessa e nel seguito elencati :
 - 1) Parere di conformità urbanistica/edilizia⁵ : Comune di SAN LAZZARO DI SAVENA ;
 - 2) Parere sulla variante agli strumenti urbanistici comunali⁶ : Comune di SAN LAZZARO DI SAVENA ;
 - 3) Adozione Analisi di Rischio ai sensi art. 12 PSAI⁷ : Comune di SAN LAZZARO DI SAVENA ;
 - 4) Autorizzazione Paesaggistica⁸: Comune di SAN LAZZARO DI SAVENA;
 - 5) Autorizzazione Attraversamento / Parallelismo Strada Comunale⁹ : Comune di Comune di SAN LAZZARO DI SAVENA ;
 - 6) Parere su autorizzazione paesaggistica¹⁰ : Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio di Bologna ;

³ Come da resoconto verbale PG C.M. BO-2016-10930 del 15/06/2016

⁴ Attuazione della Direttiva n. 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale a norma dell'art. 41 della L. n. 144/1999.

⁵ PG BO-2016-14906 del 08/08/2016

⁶ Del. C.C. n. Del. C.C. n. 33 del 16/06/2016 BO-2016-14906 del 08/08/2016

⁷ Del. C.C. n. Del. C.C. n. 33 del 16/06/2016 BO-2016-14906 del 08/08/2016

⁸ PG BO-2016-14906 del 08/08/2016

⁹ PG BO-2016-14906 del 08/08/2016

¹⁰ PG BO-2016-5850 del 01/04/2016

- 7) Nulla Osta Archeologico¹¹ : Soprintendenza per i Beni Archeologici dell'Emilia-Romagna ;
- 8) Autorizzazione Attraversamento / Parallelismo Linea Ferroviaria¹² : Rete Ferroviaria Italiana
- 9) Nulla osta Parco¹³ : Ente Parchi e Biodiversita' dell'Emilia Orientale
- 10) Valutazione di Incidenza SIC/ZPS¹⁴ : Ente Parchi e Biodiversita' dell'Emilia Orientale
- 11) Autorizzazione allo Svincolo Idrogeologico¹⁵ : Comune di SAN LAZZARO DI SAVENA
- 12) Parere di Compatibilità con la pianificazione di Bacino¹⁶ : Autorità di Bacino Reno;
- 13) Parere Ambientale¹⁷ : ARPAE Servizio Territoriale;
- 14) Parere Igienico Sanitario : AUSL¹⁸ ;
- 15) Parere su compatibilità al PTCP¹⁹ : Città metropolitana di Bologna;
- 16) Nulla Osta²⁰ Interferenze : Ministero dello Sviluppo Economico Dip. per le Comunicazioni ;
- 17) Nulla Osta²¹ Interferenze : Aeronautica Militare Comando I^ Regione Aerea ;
- 18) Nulla Osta²² Interferenze : Comando Militare Esercito Emilia-Romagna ;
- 19) Nulla osta²³ Interferenze : Comando in Capo del Dipartimento Militare Marittimo dell'Alto Tirreno ;

7. **dichiara** la pubblica utilità indifferibilità ed urgenza dell'impianto e delle infrastrutture connesse, per l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e/o asservimento coattivo e/o occupazione temporanea sulle seguenti particelle del N.C.T. : Foglio 25 Mappali:89, 90, 105, 122, 123, 215, 216 e Foglio 35 Mappali: 25, 26, 27, 72, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 83, 219, 320, 321, 447, 484, 486, 515, 516, 518, 525, 526, 547, con esclusione dei mappali nella disponibilità del proponente e dei mappali di proprietà pubblica e demaniale, come da piano particellare allegato al progetto definitivo approvato;
8. **demanda** alla competente U.O. Espropri della Città metropolitana di Bologna l'espletamento dei procedimenti ablativi di cui agli artt.20 e ss. Testo Unico Espropri, previa trasmissione di copia conforme all'originale informatico del presente atto, unitamente al Piano Particellare aggiornato;

11 PG BO-2016-9822 del 31/05/2016

12 PG C.M. 139819 del 03/12/2015

13 PG BO-2016-10797 del 14/06/2016

14 PG BO-2016-10797 del 14/06/2016

15 PG BO-2016-14906 del 08/08/2016

16 PG BO-2016-9998 del 01/06/2016

17 PG C.M. 149382 del 29/12/2015

18 PG C.M. 129114 del 06/11/2015

19 PG C.M. 131878 del 13/11/2015

20 PG C.M. 132549 del 16/11/2016

21 PG BO-2016-15229 del 11/08/2016

22 PG BO-2016-4336 del 11/03/2016

23 conseguito in regime di silenzio-assenso nell'ambito della Conferenza dei Servizi conclusiva

9. **obbliga la Ditta SNAM Rete Gas, quale titolare della presente Autorizzazione Unica, a rispettare le** ulteriori condizioni:
- dare avvio alle opere, pena la decadenza del presente atto autorizzativo, entro sei mesi dalla data in cui il presente provvedimento sia divenuto inoppugnabile, dandone comunicazione preventiva all'U.O. Energia ed Emissioni di ARPAE – Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna e ai Servizi tecnici competenti del Comune di SAN LAZZARO DI SAVENA;
 - consegnare i lavori nel termine massimo di tre anni dalla data di rilascio del presente titolo, certificando tramite relazione redatta da un tecnico abilitato, di aver puntualmente osservato le caratteristiche impiantistiche attestate nel progetto definitivo, nonché tutte le prescrizioni di cui agli Allegati alla presente, pena la decadenza del titolo autorizzativo;
 - mettere in esercizio l'impianto entro la data ultima di consegna dei lavori, ferma restando in caso di ritardo ingiustificato e protratto, la comminazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'art. 19 della L.R. n. 26/2004;
 - segnalare e documentare eventuali ritardi nell'inizio dei lavori e nell'entrata in esercizio dell'impianto dovuti a cause di forza maggiore o comunque non imputabili al titolare dell'A.U., concordando con la competente Struttura Autorizzazioni e Concessioni l'assegnazione di un nuovo termine perentorio;
 - sottoporre preventivamente ogni modifica al progetto, in corso d'opera o di esercizio, all'U.O. Energia ed Emissioni in Atmosfera della Città metropolitana di Bologna, presentando la documentazione tecnica descrittiva della modifica/variante. Tale documentazione potrà essere condivisa con le Amministrazioni interessate al fine di verificare la sostanzialità della variante e valutare la necessità di acquisire una nuova decisione di V.I.A. nell'ambito del provvedimento di autorizzazione alla variante stessa; Allo scopo nel caso di proposta di modifica anche non sostanziale del progetto approvato, la Ditta è tenuta a fornire ogni adeguata ed esaustiva motivazione a sostegno della eventuale esclusione dalla procedura di screening, attraverso la redazione di una apposita relazione a firma di tecnico competente, da cui si evinca che le modifiche proposte non possano generare effetti negativi e significativi sull'ambiente.
10. **dà atto che** il presente atto autorizzativo ha una validità subordinata a quelle di tutte le concessioni che in essa confluiscono e di tutte le autorizzazioni settoriali e gli altri atti di assenso necessari alla costruzione e/o all'esercizio dell'impianto;
11. **dispone** la pubblicazione integrale del presente provvedimento nel sito Web di ARPAE, riportante l'avvenuta dichiarazione di pubblica utilità ed apposizione del vincolo di asservimento al fine di renderlo

conoscibile a tutti i soggetti potenzialmente interessati, nonché la trasmissione in formato elettronico al Servizio Regionale di Politiche Energetiche e a tutti gli Enti partecipanti alla Conferenza dei Servizi;

12. **dà atto** che avverso tale provvedimento i soggetti interessati potranno esperire ricorso giudiziario, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine di centoventi giorni, decorrenti dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

Motivazione

In data 24/07/2015²⁴ la Ditta SNAM Rete Gas (con sede legale in P.zza S. Barbara n. 7 - San Donato M.se (MI)) ha presentato alla Città metropolitana di Bologna, Autorità competente ai sensi dell'art. 3 della L.R. 26/2004, una istanza di rilascio dell'Autorizzazione Unica di cui all' art. 52 quater del D.P.R. 327/2001, relativamente alla costruzione ed esercizio del Metanodotto "Derivazione San Lazzaro-San Ruffillo", in comune di SAN LAZZARO DI SAVENA, sulle aree censite al Foglio 25 Mappali: 89, 90, 105, 122, 123, 215, 216 , Foglio 35 Mappali: 25, 26, 27, 72, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 83, 219, 320, 321, 447, 484, 486, 515, 516, 518, 525, 526, 547, inclusi i mappali soggetti a sola occupazione temporanea, costituito da terreni di proprietà di terzi da assoggettare ad asservimento coattivo e/o occupazione temporanea in ragione della pubblica utilità delle opere proposte, con esclusione dei mappali nella disponibilità del proponente e dei mappali di proprietà pubblica e demaniale, come da piano particellare allegato al progetto definitivo approvato;

il Responsabile del Procedimento ha verificato la corrispondenza dell'intervento in oggetto con l'elenco contenuto nell'elaborato annuale di programmazione degli interventi, nonché la completezza della documentazione tecnica acclusa all'istanza. Preliminarmente è stata esclusa l'assoggettabilità del progetto ad ulteriore procedura di screening, come da parere dell'U.O. competente²⁵.

E' stata richiesta documentazione integrativa da parte del responsabile del procedimento per procedere all'avvio dello stesso²⁶, documentazione inoltrata dal proponente in data 02/9/2015²⁷.

Successivamente si è proceduto all'avvio del procedimento²⁸, alla pubblicazione sul BURER, avvenuta il 23/09/2015, nonché sull' albo pretorio comunale, su un quotidiano a diffusione locale (a cura del proponente) e, al fine di darne comunicazione ai proprietari delle aree interessate, mediante invio della documentazione tramite lettera raccomandata, che risulta correttamente pervenuta a tutti gli interessati.

Alla luce della documentazione pervenuta e degli atti di assenso singolarmente acquisiti in via preventiva dal proponente presso i singoli Enti competenti, comunque necessari ai fini del rilascio dell'Autorizzazione Unica dell'opera in oggetto, ARPAE - Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Bologna ha convocato²⁹ gli Enti interessati alla partecipazione alla prima seduta della Conferenza dei Servizi per l'istruttoria di competenza tenutasi in

24 PG C.M. 94237 del 24/07/2015

25 PG C.M. 106996 del 9/9/2015

26 PG C.M. 96420 del 30/07/2015

27 PG C.M. 104944 del 02/9/2015

28 PG C.M. 115964 del 02/10/2015

29 PG C.M. 124388 del 26/10/2015

data 17/11/2015³⁰.

Sono pervenute n°2 osservazioni da parte dei proprietari interessati dalla procedura espropriativa³¹.

In seguito allo svolgimento della prima seduta della Conferenza è stata richiesta documentazione progettuale integrativa a SNAM Rete Gas³².

Il proponente ha trasmesso le integrazioni in data 2/2/2016³³, unitamente alle controdeduzioni³⁴ alle osservazioni inoltrate dai proprietari interessati.

Le integrazioni progettuali hanno comportato variazioni al tracciato del metanodotto con conseguente necessità di sospensione dei termini procedurali per l'ulteriore invio delle comunicazioni individuali ai proprietari delle aree interessate dalle variazioni, mediante lettere raccomandate che risultano correttamente pervenute, per consentire l'eventuale inoltro di ulteriori osservazioni.

Sono pervenute ulteriori osservazioni³⁵ sulle quali la conferenza si è espressa in occasione della seconda seduta della conferenza.

Alla luce della documentazione pervenuta e degli atti di assenso singolarmente acquisiti in via preventiva dal proponente presso i singoli Enti competenti, comunque necessari ai fini del rilascio dell'Autorizzazione Unica dell'opera in oggetto, ARPAE - Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Bologna ha convocato³⁶ gli Enti interessati alla partecipazione alla seconda seduta della Conferenza dei Servizi per l'istruttoria di competenza tenutasi in data 7/06/2016³⁷.

La conferenza ha approvato il progetto e le controdeduzioni tecniche³⁸ fornite dal proponente in merito all'accoglimento o meno delle osservazioni avanzate da parte dei proprietari interessati.

Alla luce delle considerazioni sopra esposte e dei pareri favorevoli resi in Conferenza dei Servizi, stante l'assenza di dissensi su posizioni rilevanti di cui all'art. 14 ter, commi 4 e 7, della L.241/1990, si ritiene di procedere all'approvazione del progetto.

Contestualmente all'approvazione del progetto, si ritiene di dover dichiarare la pubblica utilità delle opere e di apporre il vincolo per l'asservimento coattivo e/o occupazione temporanea delle aree interessate dal tracciato del metanodotto.

La violazione ancorché parziale delle prescrizioni apposte nell'Allegato 1), comporterà l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria specifica, a carico della Società autorizzata, ferme restando le altre sanzioni previste dalla normativa vigente.

30 Come da resoconto verbale PG C.M. BO-2016-146431 del 17/11/2015

31 PG C.M. 125030 del 27/10/2015 - Osservazioni su Mapp. 76, 78, 219 e 547 del foglio 35 di proprietà di V.G., C.G. e F.G. e PG C.M. 135965 del 25/11/2015 - Osservazioni su Mapp. 72, 77, 447, 515, 518 e 525 del foglio 35 di proprietà di G. Q., F.Q., A.M. Q. e D.Q.

32 PG C.M. 148236 del 24/12/2015

33 PG BO-2016-1552 del 2/2/2016

34 PG BO-2016-1550 e 1551 del 2/2/2016

35 PGBO-2016-6293 del 8/04/2016 Nuova osservazione dei proprietari dei Mapp. 76, 78, 219 e 547 del foglio 35 (V.G., C.G. e F.G.)

36 PG BO-2016-9150 del 20/05/2016

37 vedi resoconto Verbale PG BO-2016-10930 del 15/06/2016

38 PG BO-2016-10225 del 07/06/2016

In relazione al titolo edilizio, si evidenzia che la validità della presente Autorizzazione Unica è subordinata al rispetto della tempistica tassativamente assegnata dal legislatore regionale (L.R. 26/2004 e ss.mm.ii.) per l'avvio dei lavori di costruzione della nuova condotta gas, che non deve eccedere il termine di sei mesi dal momento in cui il provvedimento sia divenuto inoppugnabile a meno di una richiesta motivata di proroga del predetto termine.

Con riferimento, invece, al termine per l'ultimazione dei lavori, è stata recepita nell'**Allegato 1** del presente atto, la previsione temporale del Testo Unico dell'Edilizia che assegna alla Società SNAM Rete Gas un termine massimo di tre anni dall'effettivo avvio degli interventi, pena la decadenza del titolo autorizzativo.

Al fine di garantire un elevato grado di certezza agli investimenti previsti nel settore energetico, viene ad assumere particolare rilievo giuridico anche la data di effettiva messa in esercizio dell'impianto, da farsi entro cinque mesi dalla data di formale fine dei lavori.

Si dà atto, inoltre, che tutti gli interventi di modifica sostanziale del metanodotto, così come definiti dalla normativa vigente, saranno assoggettati ad un nuovo procedimento unico che si avvarrà del contributo istruttorio di una nuova Conferenza dei Servizi.

Ancora, si dà atto che il presente provvedimento non comporta alcun impegno di spesa a carico di ARPAE e si intende rilasciato nella piena ed esclusiva responsabilità della Società SNAM Rete Gas per i danni che dovessero derivare a terzi dalla costruzione e/o esercizio del nuovo impianto.

Contestualmente all'approvazione del progetto, si ritiene di dover dichiarare la pubblica utilità indifferibilità ed urgenza delle opere per l'apposizione del vincolo per l'asservimento coattivo e/o occupazione temporanea delle aree interessate dal progetto.

La validità della presente autorizzazione è subordinata al rispetto di tutte le prescrizioni contenute nell'**Allegato 1** alla presente determinazione dirigenziale come parti integranti e sostanziali.

La Ditta SNAM Rete Gas resta obbligata al rispetto delle vigenti normative in materia di urbanistica, di sicurezza nei luoghi di lavoro, fiscale, di tutela ambientale e di quant'altro prescritto dalla vigente normativa, ancorché non espressamente richiamato nel presente atto e negli **Allegato 1** alla presente determinazione dirigenziale. Pertanto essa assume piena responsabilità per la violazione dei diritti dei terzi o agli eventuali danni comunque causati dalla costruzione delle opere di costruzione delle nuove infrastrutture, sollevando questa Agenzia da qualsiasi pretesa di terzi che si ritenessero danneggiati dalle attività di messa in opera e/o in esercizio dell'impianto in oggetto.

Qualora, in vigenza dell'Autorizzazione Unica, la Ditta SNAM Rete Gas intendesse proporre interventi di modifica sostanziale, potenziamento, rifacimento totale o parziale e di riattivazione dell'impianto, dovrà attivare un procedimento unico volto a garantire il rispetto delle normative vigenti, per il tramite di una nuova Conferenza dei Servizi.

Onde assicurare al presente atto la pubblicità dovuta ai sensi di legge, se ne autorizza la trasmissione, a cura dell'U.O. Energia ed Emissioni in Atmosfera, a tutti gli Enti e le Amministrazioni pubbliche partecipanti ai lavori della Conferenza dei Servizi, nonché al Servizio Politiche Energetiche della Regione Emilia-Romagna.

Inoltre, se ne dispone la pubblicazione nel sito WEB di ARPAE, anche al fine di massimizzare la pubblicità dell'atto e consentire agli eventuali soggetti interessati di esperire eventuale ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale dell'Emilia-Romagna nel termine di sessanta giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine di centoventi giorni, termini decorrenti entrambi dalla comunicazione dell'atto ovvero dalla piena conoscenza di esso.

Il Responsabile P.O.

Dott. Stefano Stagni

(documento firmato digitalmente)

Allegati:

Allegato 1 – Elenco Prescrizioni

Metanodotto "Derivazione San Lazzaro-San Ruffillo" in Comune di SAN LAZZARO DI SAVENA

SINADOC 4335

**Comune interessato : Comune di SAN LAZZARO DI SAVENA
Proponente: SNAM Rete Gas**

Allegato 1 : Elenco Prescrizioni

ALLEGATO 1)

Prescrizioni per la costruzione ed esercizio dell' Metanodotto "Derivazione San Lazzaro-San Ruffillo" e delle opere connesse

La Ditta SNAM Rete Gas dovrà ottemperare a ciascuna delle prescrizioni di seguito elencate:

PARTE I

Prescrizioni in fase costruttiva

- 1) L'inizio dei lavori dovrà avvenire entro sei mesi dalla data in cui il provvedimento di Autorizzazione unica sarà divenuto inoppugnabile, a norma dell'art. 19, comma 1, della L.R. n. 26/2004, fatto salvo quanto prescritto all'art. 19, comma 2 della medesima legge e subordinatamente all'avvenuta emanazione dei decreti di occupazione d'urgenza delle aree, qualora richiesti dal titolare della presente Autorizzazione .
- 2) Il titolare dell'Autorizzazione Unica per non incorrere nella sanzione della decadenza del provvedimento amministrativo, avrà l'obbligo di segnalare e documentare ogni eventuale ritardo nell'avvio ascrivibile a cause di forza maggiore o comunque a cause non imputabili alla propria responsabilità, concordando con l' U..O. Energia ed Emissioni in Atmosfera di ARPAE – Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Bologna l'assegnazione di un nuovo termine perentorio, come previsto all'art. 19, comma 2 della L.R. 26/2004;
- 3) I lavori dovranno essere eseguiti in perfetta aderenza alle disposizioni normative vigenti in materia di sicurezza e salute dei lavoratori nei cantieri edili;
- 4) La data di inizio dei lavori dovrà essere comunicata, almeno quindici giorni prima della stessa, all'U.O. Energia ed Emissioni in Atmosfera, alla Soprintendenza Beni Archeologici, al Servizio Manutenzione Strade della Città Metropolitana di Bologna ed al Comune di SAN LAZZARO DI SAVENA, con espressa menzione del direttore di cantiere e dell'impresa esecutrice dei lavori edili. Quest'ultima, ai sensi del D.M. 24/10/2007, è tenuta a trasmettere ai Comune di SAN LAZZARO DI SAVENA, e , prima dell'avvio dei lavori, il previsto Documento Unico di Regolarità Contributiva (c.d. DURC);
- 5) Gli attraversamenti, i lavori ed i ripristini interessanti la Strada ad uso Pubblico da acquisirsi al patrimonio comunale dovranno conformarsi alle prescrizioni ed agli obblighi contenuti nel Parere Tecnico con Prescrizioni dell'Area Tecnica del Comune di San Lazzaro di Savena, parte sostanziale ed integrante del presente documento come **sub-allegato A-1**;
- 6) Gli attraversamenti, i lavori ed i ripristini eventualmente interferenti reti infrastrutturali gestite da HERA SpA, come emerso in sede di conferenza dei servizi, dovranno essere eseguiti previa coordinamento, da parte dell'impresa esecutrice dei lavori, con i competenti servizi di HERA Spa, con l'adozione di tutti gli accorgimenti necessari al fine di evitare interferenze o rotture delle tubazioni in esercizio; eventuali interventi che si renderanno necessari per ripristinare il corretto funzionamento delle condotte saranno posti a carico della impresa esecutrice;
- 7) In merito all'Autorizzazione Paesaggistica ed all'esenzione temporanea dal Vincolo Idrogeologico, nell'esecuzione delle opere dovranno essere rispettati i termini e le prescrizioni contenuti nel Parere Tecnico con Prescrizioni dell'Area Tecnica del Comune di San Lazzaro di Savena , parte sostanziale ed integrante del presente documento come **sub-allegato A-1**.
- 8) Le nuove condotte dovranno rispettare le norme contenute nel fascicolo CEI 11-17 11. 8402 del luglio 2006, in rapporto ad eventuali interferenze attraversamenti e avvicinamenti con linee di comunicazioni elettroniche;

- 9) Le nuove condotte dovranno rispettare i limiti previsti dalla norma CEI 304-1 in materia di interferenza elettromagnetica prodotta da linee elettriche su tubazioni metalliche;
- 10) Le nuove condotte dovranno rispettare le distanze di rispetto prescritte nel DM 21.03.1988 n. 449 art. 2.1.07i) e in ogni caso dovranno essere rispettate le distanze di sicurezza dalle linee elettriche ad alta tensione di cui agli artt. 83 e 117 del Dlgs n°81 del 09.04.2008, ed alle norme CEI EN 50110 e CEI 11-27 sia pure tramite l'impiego di attrezzi, materiali e mezzi mobili (con particolare riguardo all'utilizzo di gru);
- 11) Dovranno essere salvaguardati i drenaggi realizzati a bonifica dell'area circostante il sostegno n. 96 dell'elettrodotto ad Alta Tensione "Morazzo – San Lazzaro", come da elaborati trasmessi da Terna Rete Italia SpA;
- 12) Le occupazioni di suolo pubblico e le autorizzazioni all'apertura dei cantieri stradali dovranno essere preventivamente autorizzate;
- 13) Per la realizzazione dell'opera dovrà essere rispettato il dettato del D. Lgs 81/2008 in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro; in particolare il disposto degli artt. 90-91-93-94-95-96-97 in connessione agli allegati XIII – XV - XVI e XVII del titolo IV "Cantieri temporanei e mobili".
- 14) Per la realizzazione dell'opera dovranno essere ottenute tutte le autorizzazioni da acquisire in fase di progetto esecutivo e per l'esercizio del cantiere previste dalle vigenti normative e non comprese nelle autorizzazioni rilasciate.
- 15) L'esecuzione delle opere di cantierizzazione che comporteranno eventuale occupazione temporanea di aree demaniali, dovranno essere oggetto di apposita concessione da richiedere al prima dell'inizio dei lavori;
- 16) Presso il cantiere dovrà essere conservata copia cartacea conforme all'originale informatico dell'atto autorizzativo corredato del progetto definitivo e di ogni altro elaborato progettuale così come definitivamente approvato dal Responsabile della SAC. Inoltre dovrà essere affissa una tabella recante gli estremi dell'atto autorizzativo, l'oggetto dei lavori, le generalità della Ditta titolare, dell'impresa esecutrice, del progettista, del direttore lavori, dell'assistente e del responsabile della sicurezza;
- 17) Ogni sostituzione dell'impresa costruttrice e del direttore dei lavori dovrà essere comunicata dalla ditta autorizzata al Responsabile dell'U.O. Energia ed Emissioni in Atmosfera della SAC di Bologna ed al Comune di SAN LAZZARO DI SAVENA. Le occupazioni di suolo pubblico e le autorizzazioni all'apertura dei cantieri stradali dovranno essere preventivamente autorizzate;
- 18) In considerazione dell'esistenza di un interesse archeologico diffuso su tutta l'area oggetto di intervento, dovranno essere rispettate le seguenti prescrizioni:
 - nell'area interessata dalla probabile presenza di un rustico di epoca romana (scheda n. 37) e su tutta la zona individuata ad alto potenziale per la vicinanza del tracciato a numerose preesistenze antropiche, dovranno essere eseguiti sondaggi preliminari in numero adeguato a comprendere la natura e consistenza di quanto ancora conservato nel sottosuolo al fine di verificare la compatibilità dell'opera con le esigenze di tutela;
 - sul restante tracciato della nuova infrastruttura dovrà essere attuata un'assistenza archeologica in corso d'opera fino allo scoprimento di eventuali giacimenti archeologici;
 - sulla parte di tracciato che dovrà essere dismessa dovrà essere attuata un'assistenza archeologica in corso d'opera al fine di verificare le sezioni esposte;
 - come previsto dall'art. 96, c. 1, del D. Lgs. 163/2006, qualora all'esito dell'assistenza archeologica emergessero elementi archeologicamente significativi, si dovrà procedere all'esecuzione di scavi stratigrafici di quanto individuato;

- tutte le operazioni di cui sopra, delle quali la soprintendenza archeologia assumerà coordinamento e direzione scientifica, dovranno essere affidate ad archeologi professionisti e concordate in tempi e modalità esecutive con il funzionario territorialmente competente;
 - qualora, a seguito degli esiti delle verifiche preventive e degli eventuali scavi stratigrafici, La Soprintendenza Archeologia si riserva di esprimere un parere definitivo nonché eventuali ulteriori prescrizioni, incluse possibili modifiche progettuali, in ordine alla compatibilità delle opere da realizzare con gli eventuali depositi archeologici presenti nel sottosuolo.
- 19) Il cantiere dovrà essere adeguatamente recintato ed opportunamente segnalato in conformità alle vigenti disposizioni in materia di sicurezza nei cantieri edili. Il titolare dell'Autorizzazione unica, il committente, l'impresa costruttrice e il direttore dei lavori sono responsabili dell'osservanza delle norme di legge, dei regolamenti comunali e delle modalità esecutive in conformità con il progetto definitivo depositato presso l'U.O. Energia ed Emissioni in Atmosfera, come approvato in sede di conferenza, e condiviso dai singoli Enti competenti;
 - 20) I rischi connessi alla fase di cantiere come l'uso di mezzi meccanici, l'entità dei movimenti terra, i danni alla vegetazione, dovranno essere minimizzati al fine di recare minor disturbo possibile alle aree circostanti;
 - 21) Dovranno essere salvaguardate le coltivazioni, i frutteti ed i frutti pendenti. Sarà a carico del proponente il ripristino dello stato originario delle coltivazioni e la rifusione di ogni danno causato.
 - 22) L'organizzazione dei lavori e l'occupazione delle aree dovrà essere tale da minimizzare, in durata ed entità, il disagio dovuto al diminuito accesso alle aree da parte dei proprietari interessati.
 - 23) Le attività finalizzate alla costruzione del impianto ed opere connesse potranno essere svolte solo nei giorni feriali, nell'intervallo orario 7-20, limitando le attività acusticamente impattanti alle fasce 8-13 e 15-19, così come statuito dalla Giunta Regionale con Deliberazione n. 45 del 21/01/2002. Eventuali deroghe di cui alla L.R. 9 maggio 2001 n. 15 e degli specifici regolamenti comunali, dovranno essere richieste al competente ufficio del Comune in secondo quanto prescritto nelle NTA della zonizzazione acustica vigente;
 - 24) Ai fini della richiesta di deroga ai sensi della LR 9 maggio 2001 n. 15 e degli specifici regolamenti comunali, SNAM RETE GAS Spa dovrà inviare ai singoli Comuni interessati, per il successivo inoltro ai Servizi Territoriali di ARPAE territorialmente competenti, il documento di previsione di impatto acustico redatto conformemente ai criteri stabiliti con delibere di Giunta Regionale n. 45 del 21 gennaio 2002 e n. 673 del 1 aprile 2004;
 - 25) Le macchine in uso dovranno essere conformi alle direttive CE in materia di emissione acustica e ambientale e all'interno dei cantieri dovranno essere utilizzati tutti gli accorgimenti tecnici e gestionali al fine di minimizzare l'impatto acustico verso l'esterno;
 - 26) Dovrà essere fornita efficace e tempestiva informazione ai residenti interessati dalle attività di cantiere in merito all'inizio ed alla durata delle lavorazioni in prossimità delle rispettive abitazioni;
 - 27) La strada di accesso all'area interessata dai lavori dovrà essere mantenuta in buono stato igienico e dovranno mettersi in campo tutte le misure utili a mitigare diffusione di polveri dall'area di cantiere; In caso di necessità dovrà essere effettuata anche la bagnatura delle piste di cantiere, dei cumuli di materiale derivante dalle operazioni di scavo e la pulizia delle strade comunali interessate.
 - 28) La fascia di lavoro in prossimità (circa 200m) degli edifici residenziali dovrà essere bagnata giornalmente (non in caso di precipitazioni atmosferiche) al fine di evitare il sollevamento di grossi quantitativi di polvere, SNAM RETE GAS Spa dovrà comunque garantire tutte le azioni elencate al paragrafo 4.3.4.2 del rapporto ambientale preliminare affinché l'impatto causato dal cantiere non influisca significativamente sulle concentrazioni di NO2 e PM10 presenti nelle zone adibite a residenza;

- 29) Per la fase di cantiere le macchine operatrici adibite alle operazioni di cantiere dovranno soddisfare le condizioni previste dalle vigenti norme sulla limitazione di polveri ed altri inquinanti in atmosfera, e possibilmente dovranno essere dotate di tecniche idonee a limitare la dispersione di particolato;
- 30) Il rifornimento dei mezzi operativi e di trasporto e la manutenzione delle macchine operatrici dovranno essere eseguite al di fuori delle aree di cantiere su superfici impermeabili con bordi di contenimento e lontano da aree ecologicamente sensibili.
- 31) In caso di sversamenti accidentali dovranno essere attivati piani di emergenza che prevedano di recuperare e rimuovere la sostanza versata con opportuni assorbitori;
- 32) Tutti i lavori dovranno venire rapportati alle modalità ed alle limitazioni delle vigenti "Prescrizioni di massima e di polizia forestale" della Regione Emilia-Romagna;
- 33) I movimenti di terra dovranno essere limitati allo stretto necessario, eseguiti in modo tecnicamente idoneo e razionale e nella stagione più favorevole, adottando tutti gli accorgimenti utili onde evitare, durante e dopo l'esecuzione, eventuali danni alla stabilità dei terreni ed al buon regime delle acque.
- 34) Prima dell'inizio dei lavori si dovrà provvedere alla realizzazione di una rete di raccolta delle acque meteoriche al fine di evitare l'interferenza con l'area dei lavori e soprattutto con quelle di scavo;
- 35) E' opportuno inoltre che l'esecuzione dei lavori avvenga in un periodo stagionale in cui le condizioni meteorologiche siano più favorevoli. Vanno comunque predisposti tutti i mezzi atti a far fronte ad eventuali impreviste avverse condizioni atmosferiche durante le fasi lavorative, condizioni che potrebbero favorire situazioni di instabilità nell'area dei lavori e nel suo intorno più prossimo;
- 36) La viabilità di servizio dovrà essere mantenuta idraulicamente efficiente mediante cunette e taglia-acque (fossette trasversali) onde evitare problemi di ruscellamento e la sua trasformazione in collettore di acque superficiali;
- 37) Qualora si verificasse in fase di cantiere l'intercettazione di acque, di falda e/o di subalveo, esse dovranno essere drenate e immesse in vasche di dimensione adeguata, approntate nel cantiere, per la sedimentazione dei limi contenuti nelle acque stesse, al fine di garantire la riduzione della torbidità prima dello scarico nel corso d'acqua;
- 38) A lavori ultimati dovrà essere implementata la rete di regimazione delle acque superficiali garantendo un corretto allontanamento delle acque raccolte all'interno dei collettori naturali;
- 39) Il terreno scavato durante le attività di costruzione dovrà essere completamente riutilizzato, conservandone il suo stato naturale, esclusivamente all'interno del cantiere in cui è stato asportato;
- 40) Il terreno vegetale, che dovrà essere opportunamente ridistribuito sulla superficie del suolo nella fase di rinterro, dovrà essere mantenuto opportunamente separato dal resto del materiale da scavo generato durante le fasi di realizzazione dell'opera;
- 41) Al di fuori dei casi espressamente autorizzati, è fatto divieto di:
 - modificare impluvi, fossi o canali e di procedere all'intubamento delle acque all'interno degli stessi;
 - modificare l'assetto delle sponde o degli argini di corsi d'acqua naturali o artificiali;
 - immettere acque superficiali o di scarico nel suolo o nel sottosuolo.
 - effettuare emungimenti delle acque sotterranee.
- 42) Durante le fasi di cantiere eventuali depositi temporanei di materiali terrosi o lapidei, dovranno essere effettuati in maniera da evitare fenomeni erosivi o di ristagno delle acque: tali depositi provvisori non dovranno essere eseguiti all'interno di impluvi, fossi o altre linee di sgrondo naturali o artificiali di

acque e, dovranno essere posti a congrue distanze rispetto a corsi d'acqua anche a carattere stagionale. I depositi inoltre non dovranno in alcun modo essere posti in prossimità di fronti di Scavo, al fine di evitare collassi gravitativi causati da eccessivi sovraccarichi;

- 43) qualora nell'esecuzione dei lavori si verificassero condizioni diverse da quelle dichiarate nel progetto esaminato o condizioni che richiedessero soluzioni differenti dovranno essere nuovamente verificate le condizioni di fattibilità e di stabilità;
- 44) I materiali terrosi e lapidei eccedenti la sistemazione dell'area oggetto dei lavori, in conformità e nei limiti delle previsioni di progetto, dovranno essere trasportati a rifiuto in discariche autorizzate;
- 45) Al termine dei lavori di costruzione del metanodotto, i fondi dovranno essere restituiti senza alcun residuo di lavorazione presente nei terreni stessi e il ripristino morfologico dovrà garantire adeguate condizioni di drenaggio dei terreni stessi ;
- 46) Le tubazioni dismesse e rimosse dal terreno e i fanghi bentonitici di lavorazione utilizzati nella realizzazione dei tratti trenchless (TOC), dovranno essere conferiti e smaltiti dall'impresa esecutrice secondo la normativa sui rifiuti. In particolare, il materiale eccedente sarà stoccato temporaneamente nelle aree di lavoro, ove verrà caratterizzato e successivamente inviato ad idonea discarica;
- 47) I rifiuti prodotti durante la fase di costruzione dell'opera che derivano dal normale utilizzo dei mezzi di cantiere (oli e grassi lubrificanti esausti) e dalle attività tipiche di questa fase, dovranno essere trasportati, recuperati e smaltiti secondo la normativa vigente in materia di gestione dei rifiuti.
- 48) All'interno delle aree di cantiere dovranno essere apprestati contenitori atti a contenere i rifiuti;
- 49) Le aree destinate al deposito temporaneo di rifiuti devono essere delimitate e attrezzate in modo tale da garantire la separazione tra rifiuti di tipologia differente; i rifiuti dovranno essere confezionati e sistemati in modo tale sia da evitare problemi di natura igienica e di sicurezza per il personale presente, sia di possibile inquinamento ambientale.
- 50) la gestione dei rifiuti prodotti deve avvenire in conformità al D. Lgs. 152/2006 s.m.i. e al Regolamento Comunale di gestione dei rifiuti urbani e assimilati ; Il trasporto ed il recupero/smaltimento dei rifiuti derivanti dalle attività dell'Appaltatore, sono a carico di quest'ultimo e saranno trattati secondo la normativa vigente in materia di gestione dei rifiuti.
- 51) Il deposito temporaneo di rifiuti, effettuato prima dell'invio a recupero/smaltimento, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti, dovrà necessariamente rispettare le seguenti condizioni:
 - essere effettuato in una zona idonea all'interno dell'area di cantiere, opportunamente predisposta al fine di evitare infiltrazioni e percolazioni sul suolo, che sarà totalmente smantellata al termine dei lavori;
 - essere effettuato per categorie omogenee di rifiuti e nel rispetto delle relative norme tecniche, evitando di miscelare rifiuti pericolosi aventi caratteristiche di pericolo differenti o rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi; sarà altresì necessario effettuare il deposito separando i rifiuti per codice CER, classi di pericolo, stato fisico, incompatibilità chimico/fisica;
 - per i rifiuti pericolosi, osservare le norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute, con riferimento anche all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze
- 52) I rifiuti dovranno essere raccolti e inviati alle operazioni di recupero e/o smaltimento secondo una delle seguenti modalità alternative, a scelta del produttore dei rifiuti:
 - con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito;
 - quando il quantitativo di rifiuti in deposito temporaneo raggiunga complessivamente i 30 mc, di cui al massimo 10 mc di rifiuti pericolosi;

53) In riferimento all'impiego di apparecchiature radiografiche per il collaudo delle saldature dovrà essere rispettato quanto previsto dal DGLS 17/3/1995 n. 230 e successive modifiche ed integrazioni, in particolare:

- visto allegato IX del Decreto Legislativo citato in riferimento alle sorgenti mobili utilizzate sul territorio ed in particolare quanto disposto al punto 7.2 comma b, prima dell'inizio di ogni attività delle apparecchiature indicate, dovrà essere data preventiva comunicazione (almeno 15 gg prima dell'inizio dell'impiego in un determinato ambito), agli organi di vigilanza territorialmente competenti; detta comunicazione dovrà contenere informazioni in merito al giorno, ora e luogo in cui inizieranno i lavori, la loro presunta durata, con allegata copia della relazione dell'Esperto Qualificato redatta ai sensi degli artt. 61 e 80 dello stesso Decreto Legislativo, con particolare riferimento alle le norme tecniche, specifiche per il tipo di intervento, nonché alle procedure di emergenza;
- dovrà essere effettuata la comunicazione di cui all'art. 22 del DGLS 17/3/1995 n. 230 e successive modifiche ed integrazioni alle autorità competenti;
- la relazione preliminare dovrà essere integrata dall'esperto qualificato con l'indicazione dei criteri di valutazione della zona controllata e maggiore dettaglio tecnico della caratterizzazione della stessa;
- dovranno essere predisposte dall'esperto qualificato le norme interne di protezione e sicurezza adeguate al rischio di radiazioni; una copia di tali norme dovrà essere consultabile nei luoghi frequentati dai lavoratori ed in particolare nelle zone controllate;
- dovranno essere predisposte dall'esperto qualificato le norme di utilizzo e, nell'ambito di un programma di formazione finalizzato alla radioprotezione, dovranno essere edotti i lavoratori in relazione alle mansioni cui sono addetti, dei rischi specifici cui sono esposti, delle norme di protezione sanitaria, delle conseguenze derivanti dalla mancata osservanza delle modalità di esecuzione del lavoro e delle norme interne di radioprotezione;
- dovranno essere apposte segnalazioni che indichino il tipo di zona e la natura delle sorgenti ed i relativi tipi di rischio e dovrà essere indicata mediante appositi contrassegni la sorgente di radiazioni ionizzanti;

54) In riferimento al Collaudo delle tubature, Preliminarmente all'inizio delle operazioni di collaudo della condotta, e con un anticipo minimo di 30 gg rispetto a detto inizio, dovrà essere trasmessa all'U.O. Acqua di ARPAE - SAC di Bologna, al competente Servizio Territoriale di ARPAE ed all'Ente gestore del corpo idrico ricettore, la seguente documentazione tecnica:

- Relazione tecnico descrittiva atta a fornire dettagliate informazioni sull'origine delle acque utilizzate per il collaudo delle condotte, sulle modalità operative di gestione delle restituzioni delle stesse (tipologia di condotte utilizzate per la restituzione, provvisorie e/o dedicate - sistemi di trattamento, parziali e/o continui - modalità di gestione delle emergenze, ecc.), tipo di materiali e/o sostanze che possono essere presenti nelle condotte e quindi soggette a trascinarsi verso il ricettore delle acque di collaudo, ecc..;
- Planimetria generale delle aree interessate dall'attività di collaudo, individuazione delle eventuali condotte di scarico e dei singoli punti di immissione previsti;
- Planimetria di dettaglio con indicazione dei sistemi di gestione/mitigazione degli impatti delle acque al corpo idrico ricettore;
- Copia del parere/nulla osta idraulico e/o concessione demaniale dell'Ente Gestore del corpo idrico ricettore (Consorzio di Bonifica competente in caso di immissione diretta in canale di

bonifica, Servizio Tecnico Bacino nei casi di immissione diretta in corpo idrico del reticolo idrografico superficiale, proprietario in caso di fosso privato e/o suolo);

55) Ogni eventuale variazione gestionale e/o strutturale che modifichi il sistema di convogliamento e/o di trattamento delle acque e/o i punti di immissione rispetto agli elaborati di riferimento di cui al p.to precedente, dovrà essere trasmessa con un anticipo minimo di 20 gg all'U.O. Acqua della SAC di Bologna, al competente Servizio Territoriale di ARPAE ed all'Ente gestore del corpo idrico ricettore;

56) Lo scarico delle acque derivanti dalle operazioni di collaudo, potrà avvenire solo nei periodi concordati con l'Ente gestore del corpo idrico ricettore e con le modalità da esso indicate, con indicazione delle quantità e delle portate rilasciate, con congruo anticipo sulla data di esecuzione del collaudo idraulico;

57) Il Titolare dello scarico deve garantire che:

- In base alle caratteristiche delle condotte da collaudare e alle sostanze e/o ai materiali che possono essere trascinati verso il ricettore finale, siano adottati idonei sistemi di mitigazione dei possibili impatti delle acque utilizzate riconducibili a sistemi di sedimentazione e di calma, anche provvisori, atti ad impedire il trascinamento di sostanze o materiali contaminanti o l'eccessiva torbidità;
- I sistemi di convogliamento e mitigazione/trattamento delle acque utilizzate per il collaudo siano realizzati e mantenuti conformi a quanto previsto negli elaborati tecnici di progetto;
- I prelievi di acqua necessari per il collaudo della condotta devono rispettare i deflussi minimi vitali del corpo idrico;
- L'immissione avvenga nel rispetto dei limiti di accettabilità previsti in base al ricettore delle acque, come dettagliato nei punti seguenti:
 - Immissione in pubblica fognatura: rispetto del regolamento del Servizio Idrico Integrato e delle specifiche prescrizioni operative, costruttive ed idrauliche impartite dal Gestore compresi eventuali limiti di accettabilità di norma riferiti alla alla Tab.3 dell'Allegato 5 del D.lgs.152/2006 parte terza per scarichi in fognatura;
 - Immissione in acque superficiali: rispetto dei limiti di accettabilità di cui alla Tab.3 dell'Allegato 5 del D.lgs.152/2006 parte terza per scarichi in acque superficiali con particolare riferimento ai parametri PH, Solidi Sospesi Totali, Idrocarburi Totali e mitigazione della torbidità e dell'eccessiva turbolenza della immissione;
 - Eventuali ulteriori e/o diversi parametri potranno essere individuati e prescritti in base alla presenza nelle condotte da collaudare di altre determinate sostanze pericolose e/o materiali contaminati;
 - Immissione sul suolo: si ritiene non ammissibile ai sensi dell'art.103 del D.Lgs.152/2006;
 - Immissione in falda: di norma vietata ai sensi dell'art.104 comma 1 del D.Lgs.152/2006 a meno che non si tratti di restituzione in falda e con caratteristiche compatibili di acque prelevate dalla stessa falda;
- Sia individuato sempre un punto a monte della singola immissione idoneo a garantire le attività di controllo (prelievo e campionamento) da parte delle Autorità competenti. Nel caso di scarico in acque superficiali o sotterranee le modalità di realizzazione del punto di controllo, se non definite nell'autorizzazione complessiva del progetto, devono essere condivise con il competente Servizio territoriale di ARPAE;
- I punti di controllo delle immissioni siano resi sempre accessibili in sicurezza per le attività di controllo delle Autorità competenti;

- L'attività di restituzione delle acque di collaudo dovrà essere adeguatamente sorvegliata al fine di attivare immediatamente ogni possibile intervento d'emergenza finalizzato a contenere e/o limitare eventuali inconvenienti ambientali derivanti dalla restituzione delle acque di collaudo che possano creare pregiudizio al corpo idrico ricettore.

58) Relativamente ai terreni ricadenti nei Mapp. 76, 78, 219 e 547 del foglio 35. :

- SNAM RG si farà carico del ripristino delle opere di regimazione idraulica sui terreni suddetti;
- l'area di oliveto da rimuovere per l'esecuzione delle opere, dovrà essere oggetto di particolare attenzione, le piante di olivo dovranno essere espianate e, alla conclusione dei lavori, ripiantate in accordo alle indicazioni delle proprietà nella medesima area o nelle zone circostanti;
- SNAM RG si farà carico dei reintegri delle piante di olivo che, ripiantate, dovessero morire entro i due anni dalla ripiantumazione.

59) I lavori da realizzarsi all'interno delle aree protette e del sito "natura 200" dovranno ottemperare alle seguenti ulteriori prescrizioni:

- I lavori dovranno essere realizzati e coordinati tra loro in modo da poter essere condensati nel più breve arco temporale possibile;
- dovrà essere comunicato all'Ente Parco l'inizio dei lavori mediante mail certificata (enteparchibo@cert.provincia.bo.it;) con un preavviso di almeno 15 giorni;
- considerata la prossimità con gli affioramenti gessosi oggetto di tutela da parte del Parco/Sito Natura 2000, qualora nel corso degli scavi di realizzazione del gasdotto venisse rilevata la presenza di affioramenti gessosi (oggi non noti) e dunque di possibili fenomeni carsici, il proponente informerà tempestivamente l'Ente di gestione del Parco per prendere visione del rinvenimento e come evitare eventuali danni ambientali;
- nell'attuazione del progetto è necessario porre attenzione particolare all'habitat di interesse comunitario 91AA "boschi orientali di Quercia bianca" presente nell'area di intervento durante la fase di posa della linea con la tecnica *trenchless* grazie a cui non sarà necessario abbattere esemplari arborei e l'habitat non subirà riduzione, trasformazione o frammentazione;
- l'area di oliveto presso i Mapp. 547 del foglio 35. dovrà essere oggetto di particolare attenzione: le piante dovranno essere espianate con cura per un successivo reimpianto in accordo con i proprietari nella medesima area o nelle zone circostanti;
- al termine dei lavori il cantiere deve essere tempestivamente smantellato e deve essere effettuato lo sgombero e lo smaltimento dei materiali utilizzati e dei rifiuti prodotti per la realizzazione delle opere;

60) dovranno essere realizzati tutti i presidi (reti, segnaletica, ecc) idonei a garantire la sicurezza per eventuali fruitori delle aree circostanti e devono essere oggetto di periodici interventi di manutenzione atti a garantirne l'integrità nel tempo; captazione e l'allontanamento al di fuori dell'area di cantiere delle eventuali acque sorgive.

61) Il termine di fine lavori non può comunque superare i tre anni dalla data di rilascio del provvedimento di Autorizzazione unica. Decorso inutilmente detto termine, l'atto autorizzativo decade di diritto per la parte rimasta ineseguita. Su richiesta motivata presentata da SNAM Rete Gas e fatta pervenire almeno quindici giorni prima del termine, l'U.O. Energia ed Emissioni in Atmosfera potrà eventualmente disporre la proroga del termine in relazione alla sopravvenienza di fatti estranei alla volontà della Ditta autorizzata;

- 62) La data di fine lavori dovrà essere comunicata per iscritto al Responsabile dell'U.O. Energia ed Emissioni in Atmosfera della SAC di Bologna, ed al Comune di SAN LAZZARO DI SAVENA, entro la scadenza del termine utilmente previsto per l'esecuzione dei lavori;
- 63) Contestualmente alla comunicazione di fine lavori, la Ditta autorizzata dovrà fornire all'U.O. Energia ed Emissioni della SAC di Bologna la certificazione attestante la conformità dell'impianto al progetto approvato;
- 64) Ove fossero riscontrate difformità delle opere realizzate rispetto al progettato definitivo acquisito agli atti, la SAC potrà ordinare la riduzione a conformità delle opere già realizzate;
- 65) Il gestore dell'impianto dovrà provvedere alla messa in esercizio dello stesso entro la data massima ultima di consegna dei lavori, documentando ogni ritardo dipendente da cause di forza maggiore e comunque da cause indipendenti dalla propria responsabilità e concordando con il referente dell'U.O. Energia l'assegnazione di un nuovo termine.
- 66) al termine dei lavori il cantiere dovrà essere rimosso integralmente e si dovrà ripristinare lo stato originario dei fossati, dei manufatti stradali e della pavimentazione di proprietà di terzi, eventualmente interessati e/o danneggiati in sede di esecuzione dei lavori.

PARTE II

Prescrizioni sulla fase di esercizio

- 1) Dovranno essere realizzati tutti i presidi (reti, segnaletica, ecc) idonei a garantire la sicurezza per eventuali fruitori delle aree circostanti e dovranno essere oggetto di periodici interventi di manutenzione atti a garantirne l'integrità nel tempo;
- 2) La gestione dei rifiuti raccolti nella fase di esercizio dovrà avvenire in conformità al D. Lgs. 152/2006 s.m.i. e al Regolamento Comunale di gestione dei rifiuti urbani e assimilati;
- 3) Nella fase di esercizio dell'impianto, ai fini della tutela della salute e la sicurezza dei lavoratori dovrà essere rispettato il dettato del D. Lgs 81/2008 e successive modifiche e con particolare riferimento agli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria;

Prescrizioni ulteriori

- 1) L'U.O. Energia ed emissioni della SAC di Bologna verificherà il rispetto delle prescrizioni sulla costruzione dell'impianto, il rispetto dei termini assegnati per la comunicazione di inizio lavori, di fine lavori e messa in esercizio, il rispetto delle prescrizioni inerenti la gestione dell'impianto d'ufficio o su segnalazione degli organi preposti alla vigilanza, ed applicherà, ricorrendone i presupposti, le relative sanzioni.
- 2) Ogni modifica al progetto proposta in corso d'opera o di esercizio del nuovo impianto idroelettrico, dovrà essere preventivamente sottoposta - assieme alla documentazione tecnica descrittiva - al Responsabile dell' U.O. Energia ed Emissioni della SAC di Bologna che potrà condividerla con tutte le Amministrazioni interessate, al fine di verificarne la sostanzialità; Anche in caso di proposta di modifica non sostanziale del progetto approvato, la Ditta è tenuta a fornire ogni adeguata ed esaustiva motivazione a sostegno della eventuale esclusione dalla procedura di screening, attraverso la redazione di una apposita relazione a firma di tecnico competente, da cui si evinca che le modifiche proposte non possano generare effetti negativi e significativi sull'ambiente.
- 3) L'Autorizzazione Unica può essere revocata, previa diffida scritta ed assegnazione di un termine per adempiere, anche in caso di inattività per più di un anno;

- 4) La Ditta autorizzata dovrà rispettare tutte le prescrizioni tecniche elencate nell'atto di Autorizzazione Unica e nel presente allegato, per non incorrere nella sanzione amministrativa pecuniaria stabilita dall'art. 44, comma 3, D. Lgs. n.28/2011 in caso di accertamento della violazione di una o più prescrizioni, fatte salve le altre sanzioni previste comunque previste dalla normativa vigente;
- 5) La SAC di Bologna comunicherà l'adozione delle misure sanzionatorie comportanti l'eventuale revoca dell'atto autorizzativo al titolare dell'Autorizzazione Unica, ai membri della Conferenza dei Servizi per l'adozione dei provvedimenti di rispettiva competenza;

NORMATIVE TECNICHE E VARIAZIONI SOSTANZIALI

- 1) dovranno essere attivate le procedure di cui agli artt. 3 e 4 del DPR 151/2011 del Decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2011, n. 151 e del D.M. 07/08/2012, al fine del Controllo di Prevenzione Incendi, allegando la documentazione indicata nell'allegato II al predetto D.M.;
- 2) Dovranno essere osservati tutti i criteri e le norme di sicurezza antincendio applicabili previste dal D.P.R. 246/93, D.Lgs 81/2008, D.M. 10/03/98 e del D.M. 17/04/2008;
- 3) L'impianto dovrà essere realizzato in conformità alle normative di sicurezza vigenti in materia con particolare riferimento alle "Regola tecnica per la progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e dei sistemi di distribuzione e di linee dirette del gas naturale con densità non superiore a 0,8" di cui al D.M. 17/04/2008, in particolare le distanze di sicurezza dovranno ottemperare quanto prescritto p.ti 2.5.1, 2.5.2 e 2.5.3 del Decreto Ministeriale del 17.04.2008,
- 4) L'intervento, nelle successive fasi di progettazione, dovrà rispettare il DM 14/01/2008 ("Norme Tecniche per le Costruzioni"), in particolare si dovrà provvedere:
 - alla applicazione dei coefficienti di amplificazione sismica previsti per le zone 3 in riferimento alla categoria di suolo di fondazione individuata per gli interventi previsti;
 - alla verifica delle reali condizioni idrogeologiche e litologiche, verificando inoltre in fase esecutiva se, in concomitanza di eventi sismici, le aree interessate possono essere soggette a fenomeni di amplificazione locale e/oa fenomeni di liquefazione e/o densificazione.'
- 5) Eventuali modifiche dell'impianto progettate e proposte in corso d'opera da SNAM Rete Gas, devono essere identificate ai sensi dell'Allegato A, paragrafo 1.2 del D.M. Sviluppo Economico del 17.04.2008 ("Regola tecnica per la progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e degli impianti di trasporto di gas naturale con densità non superiore a 0.8"), con particolare riguardo al discrimine tra modifiche "sostanziali" e "non sostanziali", e comunicate al Responsabile dell'U.O. Energia ed Emissioni in Atmosfera che, qualora riscontri la sostanzialità delle stesse, entro 60 giorni dal ricevimento della proposta, dovrà comunicare al proponente la necessità di attivare a suo carico un nuovo procedimento di Autorizzazione Unica..

ALLEGATI:

- **sub-allegato 1-A** - Parere Tecnico con Prescrizioni dell'Area Tecnica del Comune di San Lazzaro di Savena;



Metanodotto "Derivazione San Lazzaro-San Ruffillo" in Comune di SAN LAZZARO DI SAVENA

SINADOC 4335

**Comune interessato : Comune di SAN LAZZARO DI SAVENA
Proponente: SNAM Rete Gas**

Allegato 1 : Elenco Prescrizioni

**subAllegato A- Parere Tecnico con Prescrizioni dell'Area
Tecnica del Comune di San Lazzaro di Savena;**

PARERE TECNICO DI COMPETENZA COMUNALE IN ORDINE ALL'AUTORIZZAZIONE UNICA DI CUI ALL'ART. 52 QUATER DEL DPR N. 327/2001 ALLA COSTRUZIONE ED ESERCIZIO DEL METANODOTTO "DERIVAZIONE SAN LAZZARO – SAN RUFFILLO", VARIANTE SAN RUFFILLO.

PREMESSE

In data 24/07/2015 SNAM Rete Gas con istanza alla competente Città Metropolitana di Bologna ha attivato un procedimento amministrativo volto ad ottenere il rilascio dell'Autorizzazione Unica secondo l'articolo di legge citato in oggetto, relativa alla costruzione ed all'esercizio della variante in località San Ruffillo al Metanodotto denominato "derivazione San Lazzaro – San Ruffillo".

L'intervento in progetto consiste nella realizzazione di un nuovo tratto di condotta della lunghezza di circa 1428 m, tutto situato nel territorio comunale di San Lazzaro e nella rimozione del corrispondente tratto di condotta esistente da dismettere.

PROCEDIMENTO

La CM ha avviato l'iter amministrativo a far data dal 02/09/2015 (ovvero data di trasmissione di documentazione integrativa a completamento del progetto) e in data 20/10/2015 con determinazione del dirigente del Settore Ambiente Servizio Tutela Ambientale della stessa, ha indetto la conferenza di servizi, volta ad acquisire ogni autorizzazione, concessione, approvazione, parere e nulla osta comunque denominato, necessario all'approvazione del progetto dell'impianto.

Con lo stesso procedimento vengono effettuate l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e la dichiarazione di pubblica utilità, non essendo accertata la conformità urbanistica del tracciato di variante in oggetto.

Nell'ambito della Conferenza di Servizi il Comune di San Lazzaro è stato pertanto convocato per esprimersi in ordine ai seguenti aspetti:

1. Autorizzazione Taglio Boschi;
2. Delibera Consiglio Comunale Variante;
3. Autorizzazione Paesaggistica;
4. Strada Comunale Interferenza Autorizzazione/Concessione;
5. Parere Urbanistico Edilizio;
6. Svincolo Idrogeologico.

Il tracciato di progetto della nuova condotta ricade negli strumenti urbanistici comunali come segue.

PSC – Ambiti e RUE

L'intero tracciato ricade nel sistema naturale e ambientale – territorio rurale, nello specifico nelle "Aree di valore naturale e ambientale AVN" tranne per il tratto che interferisce con la viabilità esistente di tipo "Principali strade urbane di penetrazione e/o scorrimento MOB.VU".

PSC – Vincoli

Il tracciato ricade interamente in aree sottoposte ai seguenti vincoli:

- RISCHIO DA FRANA: U.I.E. a rischio moderato R1.
- ZONE DI TUTELA DELLE RISORSE PAESAGGISTICHE E AMBIENTALI:
 - Perimetro del Parco Regionale dei Gessi e dei Calanchi dell'Abbadessa (Parco e Pre-Parco);
 - Zona con vincolo art. 136 D.Lgs 42/2004 (tutto)
 - Zone di particolare interesse paesaggistico – ambientale;

Il tracciato ricade parzialmente in aree sottoposte ai seguenti vincoli:

- ZONE DI TUTELA DEI CARATTERI AMBIENTALI DEI CORSI D'ACQUA: Zone soggette a vincolo idrogeologico RDL 3267/23.
- ATTITUDINI ALLE TRASFORMAZIONI EDILIZIE E URBANISTICHE: parte in zona B: Unità idromorfologica Elementare UIE da sottoporre a verifica e parte in zona C: Unità idromorfologica Elementare UIE idonee o con scarse limitazioni ad usi urbanistici.
- ZONE DI TUTELA DELLE RISORSE PAESAGGISTICHE E AMBIENTALI:
 - Siti di Importanza Comunitaria;
 - Sistema delle aree forestali.
- RISPETTI DELLE INFRASTRUTTURE:
 - Fasce di attenzione per inquinamento elettromagnetico dell'alta e media tensione;
 - Fasce di servitù condotte metano;

- Fasce di rispetto stradale.

Il tracciato risulta inoltre aderire parzialmente al Sito 16SL135 richiamato nella mappatura delle potenzialità archeologiche del Quadro Conoscitivo di PSC.

In data 17/11/2015 si è tenuta la prima seduta della Conferenza durante la quale sono stati illustrati il progetto ed una osservazione pervenuta da parte di proprietari che lamentano il passaggio della condotta a ridosso del loro garage ed è stata confermata la necessità dell'espressione dei pareri di competenza degli enti interessati citati nella determinazione di indizione della stessa. In questa sede la Città Metropolitana ha dato atto che l'autorizzazione unica riguarderà la sola realizzazione del nuovo tratto e non la rimozione di quello da dismettere.

In data 09/12/2015 l'Amministrazione Comunale ha trasmesso a CM una lettera con la quale, oltre a richiedere integrazioni documentali necessarie per esprimersi in merito alla Variante Urbanistica e agli altri aspetti di competenza, ha segnalato di "verificare l'opportunità del tracciato di progetto in posizione così ravvicinata ai fabbricati della corte catastalmente identificata al Foglio 35 mappale 76".

In data 24/12/2015 la CM ha richiesto a SNAM la documentazione integrativa come da note ricevute dagli enti interessati, tra cui una "analisi di rischio redatta ai sensi dell'art. 12 c.6 del PSAI" richiesta da Autorità di Bacino che il Comune di San Lazzaro dovrà fare propria. I termini del procedimento sono conseguentemente stati sospesi.

In data 02/02/2016 sono pervenuti i documenti integrativi richiesti dai vari enti interessati, compresa l'analisi di rischio, nonché alcuni elaborati già facenti parte del progetto modificati a seguito di un'ottimizzazione del tracciato effettuata a riscontro dell'osservazione dei proprietari già citata e dell'analoga richiesta comunale.

In data 07/06/2016 si è tenuta la seconda seduta della Conferenza dei Servizi nel corso della quale sono stati letti i pareri dei Soggetti chiamati ad esprimersi mentre per il Comune di San Lazzaro sono stati anticipati i contenuti di cui al presente parere. La Conferenza dei Servizi ha chiuso i lavori valutando positivamente il progetto.

Richiamato l'art. 107 del D.lgs. 267/2000, si procede all'espressione del parere tecnico di competenza in quanto si ritiene la documentazione completa:

PARERE

1. Autorizzazione Taglio Boschi

A fronte della seguente richiesta comunale:

"si richiede la documentazione necessaria a valutare l'interferenza dell'intervento con il patrimonio arboreo esistente. In particolare, facendo riferimento al "Regolamento Comunale per la Tutela del Verde", artt. 3, 8, 17, 18, si richiedono gli elaborati riportanti lo stato di fatto, progetto e interventi, dove occorre siano evidenziati gli esemplari arborei tutelati che vengono interessati, accompagnati da una relazione illustrativa che descriva le motivazioni delle scelte effettuate e l'impossibilità (motivata) di eventuali alternative che non possono essere adottate, anche qualora meno impattanti sul patrimonio arboreo",

in sede di trasmissione delle integrazioni, nel documento SPC. 00-RT-E-5064 inoltrato il 02/02/2016 SNAM puntualizza quanto segue:

"durante le operazioni di cantiere non verrà interessata alcuna pianta arborea viva tutelata, poiché in fase di progettazione sono stati inseriti particolari accorgimenti tecnici che evitano l'interferenza di quest'ultime con la pista di lavoro. Le formazioni boscate tutelate dai principali strumenti di pianificazione nazionali e regionali verranno pertanto salvaguardate grazie alla scelta della pista di lavoro e ove necessario all'utilizzo di tecnologie "trenchless" (trivellazioni spingitubo)".

Si prende atto che non sono previsti abbattimenti di alcuna "pianta arborea viva tutelata" e che pertanto non è necessario autorizzarne ai sensi del vigente regolamento del verde comunale. Lo stesso dicasi per il taglio boschi in quanto il sistema delle aree forestali risulta completamente salvaguardato come si evince dal Rapporto preliminare per la verifica di assoggettabilità già richiamato nel parere del competente Settore Pianificazione territoriale della Città Metropolitana di Bologna in data 12/11/2015. Si rimanda al competente Ente gestione per i parchi e la biodiversità Emilia Orientale l'espressione del parere relativo allo sradicamento di piantagioni di ulivo e di vite come evidenziato dai proprietari ██████████ con osservazioni in data 27/10/2015 e

08/04/2016, in quanto attività escluse dalle norme del regolamento stesso.

2. Delibera Consiglio Comunale Variante – Adozione analisi di rischio redatta ai sensi dell’art. 12 c.6 del PSAI

Ai fini dell’apposizione del vincolo espropriativo e della dichiarazione di pubblica utilità dell’opera costituita dal tracciato di variante mediante il rilascio dell’autorizzazione unica si rende necessario provvedere alla variante agli strumenti urbanistici comunali, in particolare:

al POC quale strumento deputato ai sensi dell’art. 30 della LR 20/2000 alla localizzazione delle opere e dei servizi pubblici e di interesse pubblico;

al PSC e al RUE in quanto all’inserimento del nuovo tracciato e della relativa fascia di rispetto.

Allo scopo

preso atto:

della completezza della documentazione presentata, in particolare del rapporto preliminare per la verifica di assoggettabilità SPC. 10-RT-E-5053,

del parere favorevole espresso dal Settore Pianificazione e Trasporti, Servizio Urbanistica e PTCP della CM di Bologna in data 12 novembre 2015, anche in merito al vincolo sismico;

considerato inoltre che il progetto comprensivo degli elaborati di variante agli strumenti urbanistici (elaborati 10-DT-D-5251 PSC Comune di San Lazzaro di Savena Planimetria Stato di progetto e 10-DT-D-5252 RUE Comune di San Lazzaro di Savena Planimetria Stato di progetto prot. 32039 del 25/08/2015) è stato depositato per 60 giorni e che con lo stesso avviso del deposito pubblicato sul BUR al n. 244 del 23/09/2015 nonché sugli Albi Pretori Telematici della Città Metropolitana di Bologna e del Comune di San Lazzaro di Savena e su un quotidiano a diffusione locale, si è dato avviso anche dell’avvio del procedimento per la dichiarazione di pubblica utilità, l’apposizione del vincolo espropriativo sulle aree non disponibili;

acquisita inoltre in data 02/02/2016 prot. 3972 la documentazione di analisi del rischio da frana come richiesta dall’Autorità di Bacino in quanto l’intervento ricade negli elementi a rischio da frana da sottoporre a verifica nelle UIE R1 a rischio moderato di cui alla Carta del Rischio nel territorio del Bacino Montano dello PSAI;

acquisito inoltre sugli stessi elaborati progettuali il parere favorevole dalla Commissione per la Qualità Architettonica ed il Paesaggio (CQAP) nella seduta del 20/04/2016:

si propone al Consiglio Comunale quale organo competente in materia, di esprimere un parere favorevole alla Variante Urbanistica e all'adozione della documentazione di analisi di rischio. Il provvedimento di Autorizzazione Unica costituirà Variante al PSC, al POC e al RUE vigenti, conseguentemente verranno aggiornati gli elaborati.

3. Autorizzazione Paesaggistica e Parere Urbanistico - Edilizio

Relativamente al procedimento di autorizzazione paesaggistica, che sarà ricompresa e sostituita dall'Autorizzazione Unica stessa,

visti:

- il Decreto Legislativo 22/01/2004 n. 42 e s.m.i. nel testo vigente (Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio) e nello specifico l'art. 146;
- l'accordo tra il Ministero per i Beni e le Attività Culturali, la Regione Emilia-Romagna e le Associazioni delle Autonomie Locali Emilia-Romagna ai sensi dell'art. 46 della L.R. 31/2002, sottoscritto a Roma il 9 Ottobre 2003;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12/12/2005, entrato in vigore il 31/07/2006, nel quale sono state definite le finalità, i criteri di redazione e i contenuti della Relazione paesaggistica;
- la Legge Regionale 24/03/2000 n. 20 nel testo vigente e, in specifico, il titolo III bis "Tutela e valorizzazione del paesaggio" introdotto con L.R. 30/11/2009 n. 23;
- la Legge Regionale 25/11/2002 n. 31 nel testo vigente;
- il PSC e il RUE approvati;

visto il parere favorevole espresso dalla Commissione per la Qualità Architettonica ed il Paesaggio (CQAP) nella seduta del 20/04/2016:

"La Relazione Paesaggistica contiene l'analisi dello stato di fatto e permette di comprendere le caratteristiche paesaggistiche del sito di intervento e del suo contesto limitrofo.

La Relazione prende in considerazione gli strumenti della pianificazione comunale (PSC e RUE) e sovracomunale (PTCP - PTP) ed indica la conformità dell'intervento ai suddetti strumenti.

L'analisi dell'intervisibilità e la documentazione fotografica risultano esaustive e ampiamente rappresentative.

L'intervento proposto prevede la realizzazione di un metanodotto completamente interrato in area agricola al limite di aree boschive; il progetto presentato descrive metodologie di intervento analitiche e puntuali che permettono di valutare la sostanziale assenza di modifiche al paesaggio ad opere ultimate.

Altresì descrive le modalità di intervento in corso d'opera che permettono di valutarne la compatibilità e la non alterazione degli elementi naturali che costituiscono il paesaggio.

Valutati gli elaborati presentati e la completezza degli stessi, l'intervento si può ritenere congruo e sostanzialmente non influente con le caratteristiche del paesaggio all'interno del quale verrà realizzata l'opera indicata dagli elaborati grafici.

La CQAP esprimendo parere favorevole per le ragioni sopra esposte raccomanda che come desumibile dagli elaborati grafici gli interventi di scavo in prossimità delle aree boscate vengano a distanza non inferiore ai 3 mt. lineari dal fusto degli alberi; altresì che in corso d'opera il colletto delle alberature non venga interessato da riporti di terreno, ancorchè provvisionali.”;

vista la relazione paesaggistica allegata redatta ai sensi del D.P.C.M. 12/12/2005 e ritenuta sufficientemente dettagliata circa l'intervento che si intende realizzare;

rilevato:

- che l'intervento è collocato in zona di vincolo paesaggistico di cui alla Parte Terza del D.Lgs. n. 42/2004 in quanto ricade in area sottoposta a vincolo di tutela con Decreto Ministeriale del 25 ottobre 1965, pubblicato sulla G.U. del 01/12/1965 – Dichiarazione di notevole interesse pubblico della Località Croara in Comune di S. Lazzaro di Savena, che testualmente recita: *“Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perché costituisce un complesso avente valore estetico e tradizionale in quanto, formata da un terreno carsico, sul quale affiorano molte sporgenze rocciose di solfato di calcio con conseguenti frastagli e burroni, viene a formare varie grotte – come quella splendida della Spipola al centro di una dolina del diametro di circa 600 metri e della profondità di un centinaio, - offrendo inoltre dall'Altipiano di Miserazzano, verso settentrione e verso levante, un' ampia visuale sui colli delle valli dei torrenti Zena ed Idice”;*
- che nell'ambito del Piano Territoriale del Parco Regionale dei Gessi Bolognesi e Calanchi dell'Abbadessa, l'intervento ricade parzialmente in zona Bg di protezione generale dei gessi e parzialmente in zona PPg pre parco gessi, disciplinate rispettivamente dagli art. 19 e 22 delle Norme di Attuazione del PTP rispetto ai

vincoli posti dai quali si esprimerà il competente Ente gestione per i parchi e la biodiversità Emilia Orientale;

- che l'intervento ricade nei Siti di Importanza Comunitaria rispetto ai vincoli dei quali è stata prodotta Valutazione di Incidenza sulla quale si esprimerà il competente Ente gestione per i parchi e la biodiversità Emilia Orientale;
- che nel PSC e RUE vigenti l'intervento ricade nel sistema naturale e ambientale – territorio rurale, nello specifico nelle "Aree di valore naturale e ambientale AVN" tranne per il tratto che interferisce con la viabilità esistente di tipo "Principali strade urbane di penetrazione e/o scorrimento MOB.VU" e che risulta comunque compatibile e non in contrasto con le prescrizioni di entrambi gli strumenti urbanistici;

valutato:

- che la Commissione per la Qualità Architettonica ed il Paesaggio nella seduta del 20/04/2016 si è espressa favorevolmente all'intervento;

valutata preliminarmente la compatibilità dell'intervento sotto il profilo urbanistico - edilizio con gli strumenti urbanistici comunali, si ritiene verificata, per quanto sopra espresso, la compatibilità dell'opera con le esigenze di tutela del contesto ambientale vincolato, fatti salvi il parere dell'Ente gestione per i parchi e la biodiversità Emilia Orientale per gli aspetti sopra richiamati nonché il parere vincolante della competente Soprintendenza per i Beni Architettonici e del Paesaggio competenza/Segretariato Regionale Beni Culturali ai sensi dell'art. 146 comma 5 - 8 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i., ai fini dell'autorizzazione paesaggistica.

4. Strada Comunale Interferenza Autorizzazione/Concessione

Premesso che la strada di uso pubblico che viene attraversata dal metanodotto non è di proprietà comunale ma di RFI come peraltro si evince dagli elaborati del Piano Particellare, considerato che la stessa è stata realizzata tra gli interventi correlati al cantiere Alta Velocità in località Rastignano e che ai sensi di accordi procedurali tra TAV e Comune di San Lazzaro di Savena sottoscritti in data 19/05/99 e 08/05/2004 la stessa dovrà essere acquisita al patrimonio comunale,

richiamati:

- l'art. 25 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 ai sensi del quale non possono essere effettuati, senza preventiva concessione dell'ente proprietario, attraversamenti od uso

della sede stradale e relative pertinenze con gasdotti, che possono interessare la proprietà stradale.

- l'art. 27 comma 5 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 che prevede una durata massima di 29 anni per le concessioni dell'uso della sede stradale.

Visti:

- l'art. 28 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 ai sensi del quale "qualora per comprovate esigenze della viabilità si renda necessario modificare o spostare, su apposite sedi messe a disposizione dall'ente proprietario della strada, le opere e gli impianti eserciti dai concessionari di servizi di metanodotti, l'onere relativo allo spostamento dell'impianto è a carico del gestore del pubblico servizio";

si esprime parere favorevole all'attraversamento della strada di uso pubblico per 29 anni con le seguenti prescrizioni:

Snam spa si obbliga, sottoscrivendo per accettazione il provvedimento di autorizzazione, a modificare o spostare, a propria cura e spese, su richiesta dell'Amministrazione Comunale, le opere relative alla nuova condotta, qualora ciò si rendesse necessario per comprovate esigenze della viabilità, come previsto dall'art. 28 del D.Lgs. 30 aprile 1992;

L'autorizzazione potrà essere revocata o modificata per sopravvenuti motivi di pubblico interesse o di tutela della sicurezza stradale, senza essere tenuta a corrispondere alcun indennizzo (art. 27 Codice della Strada).

Per quanto non espressamente indicato, il titolare dell'autorizzazione dovrà attenersi al Codice della Strada (DLgs 285/92), al relativo Regolamento di esecuzione ed alle successive modifiche ed integrazioni nonché alle prescrizioni allegate al presente parere.

L'inizio dei lavori di posa della condotta, qualora comportasse l'occupazione temporanea della sede stradale di uso pubblico, sarà subordinato all'ottenimento di specifica autorizzazione temporanea all'occupazione di suolo pubblico, disciplinante anche gli aspetti di sicurezza della viabilità.

5. Parere Urbanistico Edilizio

Si veda il punto 3 relativo anche all'autorizzazione paesaggistica.

6. Svincolo Idrogeologico

Visto il progetto e relativi allegati, come completato in data 02/02/2016 prot. n. 3972, riguardante aree parzialmente soggette a vincolo idrogeologico ai sensi del R.D.L. 30.12.1923, n. 3267;

Visti:

- il R.D.L. 30.12.1923, n. 3267;
- il R.D. 16.05.1926, n. 1126;
- il D.P.R. 15.01.1972, n. 8;
- il D.P.R. 24.07.1977, n. 616;
- la L.R. 21.04.1999, n. 3 (artt. 148, 149, 150 e 151) con la quale sono state delegate ai Comuni le funzioni relative al vincolo idrogeologico;
- la "Direttiva Regionale concernente le procedure amministrative e le norme tecniche relative alla gestione del vincolo idrogeologico" approvata con Delibera di Giunta Regionale n. 1117 in data 11.07.2000 e pubblicata sul B.U.R. n. 131 in data 06/09/2000;
- la delega regionale di cui all'art. 149 della L.R. 21.04.1999, n. 3;

Considerato:

- che il progetto è stato pubblicato all'Albo Pretorio on line del Comune dal 23/09/2015 per oltre 15 giorni e che, avverso lo stesso, in merito al vincolo idrogeologico non sono state presentate osservazioni;
- che in data 17/02/2016 con lettera prot. n. 6001 la stessa documentazione di progetto è stata inoltrata al Corpo forestale dello Stato, Comando Stazione di Monterenzio, al fine dell'acquisizione di eventuali osservazioni in merito entro il termine di 15 giorni;
- che ad oggi non sono pervenute osservazioni da parte dello stesso Comando;

Si esprime parere favorevole ad eseguire l'opera, concedendo l'esenzione temporanea dal vincolo idrogeologico sui terreni interessati, subordinatamente al rispetto delle seguenti prescrizioni:

- i movimenti di terra dovranno essere limitati allo stretto necessario, eseguiti in modo tecnicamente idoneo e razionale e nella stagione più favorevole, adottando tutti gli accorgimenti utili, onde evitare, durante e dopo l'esecuzione, eventuali danni alla stabilità dei terreni ed al buon regime delle acque;
- gli scavi di sbancamento dovranno essere seguiti immediatamente dalle opere di consolidamento e di sostegno eventualmente necessarie, drenate a tergo, e dotati di idonee opere di raccolta e smaltimento delle acque di percolazione, da mantenersi costantemente efficienti;

- eventuali scarpate dovranno essere razionalmente conformate e rifinite e, secondo il caso, inerbite con idonee essenze entro la prima stagione utile evitando fenomeni erosivi o scoscendimenti;
- eventuale terreno di risulta proveniente dagli scavi che non sarà possibile distribuire con razionalità in loco, dovrà essere trasportato a rifiuto in luoghi idonei e autorizzati, secondo le vigenti prescrizioni normative;
- le acque meteoriche, a lavori ultimati, dovranno essere validamente regimate con strutture proporzionate e durature e opportunamente convogliate in condotte o corsi d'acqua esistenti nella zona evitando fenomeni di erosione, scolo improprio e ristagno;
- l'esecuzione dei lavori non dovrà arrecare alcun danno a piante, terreni e scoli esistenti nelle immediate adiacenze dell'area direttamente interessata dall'intervento autorizzato;
- tutti i lavori dovranno essere rapportati alle modalità ed alle limitazioni delle vigenti "Prescrizioni di massima e di polizia forestale".

Allegati:

- prescrizioni del Settore Manutenzioni relative all'interferenza con strada pubblica.

ART. 1 - ESECUZIONE DEI LAVORI

1. I lavori dovranno essere condotti in modo da non intralciare la circolazione stradale e comunque secondo le disposizioni prescrittive ed i preventivi accordi con il Comando di Polizia Municipale, con il Settore Manutenzione.
2. Durante la esecuzione dei lavori dovrà essere predisposta dal richiedente, a propria cura e spese, idonea segnaletica stradale di preavviso di lavori in corso e di protezione e delimitazione della zona stradale manomessa, come prescritto dal Nuovo Codice della Strada (approvato con D.L. 30.04.1992 n. 285) e relativo Regolamento di esecuzione (approvato con DPR 16.12.1992 n. 495). I segnali e le barriere di delimitazione e protezione dovranno essere ben visibili a conveniente distanza e dovranno essere mantenuti fino alla completa ultimazione dell'intervento. A norma delle vigenti regolamentazioni in merito tutti i segnali dovranno riportare ben visibile il nome dell'Impresa esecutrice dei lavori; all'inizio del cantiere dovrà altresì essere apposto un cartello portante i termini di durata dei lavori nonché l'indicazione "Lavori eseguiti per conto di", accompagnata dalla denominazione dell'Ente, Azienda, Società per conto del quale sono eseguiti i lavori.
3. Qualora nel corso dei lavori vengano danneggiati impianti sotterranei di qualsiasi natura, il richiedente provvederà a comunicare tempestivamente il fatto all'Ente proprietario/Comune, operando comunque, per quanto possibile ed in collegamento con l'Ente interessato, per una pronta constatazione dei danni a ciò conseguenti e per il più rapido ripristino del servizio.
4. Il richiedente dovrà predisporre tutta la manodopera, mezzi e materiali occorrenti affinché il lavoro abbia termine nel limite di tempo stabilito. In caso di ritardo nel compimento dei lavori, a qualsiasi motivo sia imputabile, il richiedente dovrà presentare la domanda di rinnovo dell'occupazione.

ART. 2 - PRESCRIZIONI TECNICHE

1. E' fatto obbligo di utilizzare macchine spingitubo (o microtunnelling - con divieto comunque dell'impiego di getti d'acqua in pressione) per tutti gli attraversamenti stradali che interessano tutte le strade comunali classificate come C, DE, E ed EF1 nel PGTU adottato dall'Amministrazione, oltre ad alcune strade classificate come EF2 e/o F ritenute di elevata importanza dall'Amministrazione, così come da tabella:

| | |
|------------------|------------------|
| - via Emilia | (tipo C, E, EF1) |
| - via Bellaria | (tipo C, DE) |
| - via Kennedy | (tipo EF1) |
| - via Palazzetti | (tipo C, E) |
| - via Caselle | (tipo EF1) |

- via Poggi (tipo DE, EF2)
- via Iussi (tipo C, DE, EF1, EF2)
- via Galletta (tratto Iussi-Scuole del Farneto) (tipo DE)
- via Croara (tipo C, DE)
- via San Ruffillo (tipo EF1, F)
- via Martiri di Pizzocalvo (tipo F)
- via Repubblica (tipo EF2)
- via Colunga (tipo F)
- via Russo (tipo C)
- via Maestri del Lavoro (tipo C, DE)
- via Caduti di Sabbiuono (tipo E)
- via Martiri delle Foibe (tipo EF2)
- via Berti Pichat (tipo F)
- via F.lli Canova (tipo EF1)
- via Pontebuco (tipo F)
- via Aldo Moro (tipo DE)
- via Scuole del Farneto (tipo C, DE)
- via Vernizza (tipo DE)
- via Woolf (tipo E)
- via Giovanni XXIII° (tipo EF1)

Eventuali deroghe potranno essere concesse, a insindacabile giudizio del Settore Manutenzione, per ragioni debitamente motivate e in forma scritta.

Su tutte le restanti strade gli attraversamenti dovranno essere effettuati adottando tale tecnica in via prioritaria, in tutti i casi possibili e valutati da parte dei tecnici del Settore Manutenzione.

2. Qualora non fosse possibile ricorrere alla tecnica "spingitubo" o "microtunneling" le manomissioni del suolo pubblico, comprendenti sia l'esecuzione degli scavi necessari che l'esecuzione delle opere di ripristino, saranno eseguiti secondo le prescrizioni tecniche fissate nei successivi Articoli. Nei casi particolari in cui si rendesse necessario operare in difformità a quanto previsto dalle presenti norme, le modalità di esecuzione saranno stabilite, ed autorizzate caso per caso, dal Comune con adeguate motivazioni circa le ragioni obiettive giustificanti la deroga.

ART. 3 – SCAVI E RIPRISTINI SU STRADE CON PAVIMENTAZIONI DI CONGLOMERATO BITUMINOSO

1. Gli interventi su strade con pavimentazioni di conglomerato bituminoso dovranno essere eseguiti nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
 - a) Taglio della pavimentazione eseguito con fresa meccanica, per la larghezza di scavo stabilita; nel caso in cui le caratteristiche stradali o il tipo di intervento (pronto intervento), impediscano l'uso della fresa, il taglio della pavimentazione potrà essere eseguito esclusivamente con macchine a lama rotante.
 - b) Scavo e trasporto a rifiuto di tutto il materiale di risulta; su eventuale proposta della Direzione Lavori, in accordo con il personale di sorveglianza del Comune, potrà essere riutilizzato il materiale proveniente dalla fresatura superficiale e dallo scavo.

- c) Allettamento, rinfianco e copertura delle condotte eseguito con sabbia di fiume o con bauletto di calcestruzzo cementizio; tale copertura dovrà avere uno spessore minimo di 15 cm. a partire dalla generatrice superiore del tubo.
- d) Riempimento dello scavo, per l'intera larghezza, eseguito nel modo seguente:
- per scavi di sezione fino a mq. 1,50, con "inerte naturale stabilizzato granulometricamente" di nuova fornitura, steso in opera a regola d'arte (per strati, bagnato e costipato a rifiuto) fino a 13 cm. dal piano stradale finito;
 - per scavi di sezione superiore a mq. 1,50, con materiali aridi appartenenti ai Gruppi A1-A3, (vedasi classificazione adottata dall'A.A.S.H.O.), stesi in opera a regola d'arte per strati di 30 cm. per volta, bagnati e costipati a rifiuto, fino a 63 cm. dal piano stradale finito; successiva stesa di "inerte naturale stabilizzato" per uno spessore di cm. 50 (sempre per strati, bagnato e costipato) fino a 13 cm. dal piano stradale finito.
- e) Copertura provvisoria di primo tempo dello scavo con conglomerato bituminoso "chiuso", con inerti "tipo 0 ÷ 22 mm.", per lo spessore di cm. 13, (previa mano di attacco con emulsione bituminosa), compreso il rifacimento della segnaletica orizzontale e verticale eventualmente cancellata o danneggiata.
- f) Dopo aver assoggettato al traffico l'area di intervento per un congruo periodo di tempo, comunque non inferiore a quattro mesi, verrà eseguita, previo accordo con il personale di sorveglianza del Comune, in stagione opportuna, la copertura di secondo tempo (o definitiva) dello scavo nel modo seguente:
- *(interventi ordinari)* fresatura della pavimentazione per una larghezza pari a quella di scavo maggiorata di 100 cm. per lato, per l'intera lunghezza dello scavo e per lo spessore di cm. 4 dal piano della pavimentazione esistente;
(solamente per i lavori di scavo eseguiti in tecnica tradizionale in deroga a quanto stabilito all'art.2 c.1 del presente documento) fresatura della pavimentazione per l'intera larghezza della carreggiata stradale, per una lunghezza complessiva di m. 30 misurata longitudinalmente alla carreggiata stradale (se scavo trasversale alla carreggiata o se scavo longitudinale alla carreggiata inferiore a 30 m) o per l'intera lunghezza dello scavo (se scavo longitudinale alla carreggiata superiore a 30 m) e per lo spessore di cm. 4 dal piano della pavimentazione esistente;
 - tappeto di usura in conglomerato bituminoso dello spessore di 4 cm. (previa mano di attacco con emulsione bituminosa) curando particolarmente la saturazione dei giunti di contatto con le vecchie pavimentazioni;
 - riporto alla quota della nuova pavimentazione di tutti i chiusini, boccaporti, botole e caditoie stradali interessati dai lavori, avendo particolare cura nel rifacimento delle pendenze per lo smaltimento delle acque pluviali;

- nel caso in cui non si fosse verificato alcun calo né ammaloramento dei fianchi dello scavo, lo stesso potrà essere regolarizzato o mediante la stesa di un microtappeto a caldo o mediante la stesa a freddo di una malta bituminosa additivata (tipo slurry-seal);
 - rifacimento della segnaletica orizzontale e verticale.
2. Nel caso di interventi eseguiti su strade con pavimentazioni in conglomerato bituminoso, dovrà essere posta particolare cura affinché la zona ripristinata abbia il contorno di una figura geometrica regolare, che si discosti il meno possibile, quanto a misura di superficie, da quella manomessa ma che, comunque inglobi le parti circostanti in cui si rilevano lesioni longitudinali dovute al cedimento delle zone manomesse.

ART. 4 - SCAVI E RIPRISTINI SU STRADE CON PAVIMENTAZIONI IN MATERIALI LAPIDEI (CUBETTI DI PORFIDO, LASTRE O MASSELLI DI GRANITO)

1. Gli interventi su strade con pavimentazioni in materiale lapideo dovranno essere eseguiti nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
- a) Disfacimento delle pavimentazioni lapidee eseguito esclusivamente a mano, per una larghezza superiore di cm. 30/50 per parte rispetto alla larghezza di scavo stabilita. Nel caso di masselli o lastre di granito, gli elementi rimossi dovranno essere numerati progressivamente ed accatastati in luoghi tali da non ostacolare il transito veicolare o pedonale, con opportuna segnaletica; per motivi di sicurezza viabile o per pubblica incolumità, potrà essere richiesto l'allontanamento degli elementi rimossi, con trasporto ai magazzini comunali od in altre località, da dove saranno riportati in sito al momento del ripristino, sempre a cura e spese del richiedente. Le pavimentazioni in cubetti laterali all'area di scavo, non interessate dalla manomissione, dovranno essere bloccate da uno scivolo di materiali bituminosi che ne impedisca il disfacimento durante le opere di scavo.
 - b) Demolizione con martello demolitore della eventuale fondazione in calcestruzzo cementizio e trasporto a rifiuto del materiale demolito.
 - c) Scavo e trasporto a rifiuto di tutto il materiale di risulta.
 - d) Allettamento, rinfranco e copertura delle condotte eseguito con sabbia di fiume o con bauletto di calcestruzzo cementizio; tale copertura dovrà avere uno spessore minimo di 15 cm. a partire dalla generatrice superiore del tubo.
 - e) Riempimento dello scavo, per l'intera larghezza, eseguito nel modo seguente:
 - per scavi di sezione fino a mq. 1,50, con "misto cementato" steso in opera a regola d'arte, ben costipato, fino a 5 cm. dal piano stradale finito;
 - per scavi di sezione superiore a mq. 1,50, con materiali aridi appartenenti ai Gruppi A1-A3 (vedasi classificazione adottata dall'A.A.S.H.O.), stesi in opera a regola d'arte per strati di 30 cm. per volta, bagnati e costipati a rifiuto, fino a 55 cm. dal piano stradale finito;

successiva stesa di "misto cementato" per uno spessore di cm. 50 fino a 5 cm. dal piano stradale finito.

- f) Copertura provvisoria di primo tempo dello scavo con conglomerato bituminoso "chiuso", con inerti "tipo 0 ÷ 15 mm.", per lo spessore di cm. 5.
- g) Dopo aver assoggettato al traffico l'area di intervento per un congruo periodo di tempo, non inferiore a quattro mesi, verrà eseguita, previo accordo con "il personale di sorveglianza" del Comune, in stagione opportuna, la sistemazione di secondo tempo o definitiva dello scavo nel modo seguente:
- asportazione del materiale di riempimento per lo spessore necessario per la posa della pavimentazione lapidea e per la larghezza, oltre l'area di scavo, giudicata necessaria;
 - posa della pavimentazione lapidea utilizzando, per quanto possibile, il materiale di recupero o di nuova fornitura (specie nel caso di rottura o danneggiamento di lastre o masselli di granito);
 - il materiale di posa (sabbia o sottovaglio), a discrezione del personale di sorveglianza del Comune, potrà essere miscelato con cemento a secco (ql. 1,00 ÷ 1,50 per mc. di sabbia o sottovaglio);
 - la sigillatura superficiale dei giunti dovrà essere effettuata esclusivamente con bitume a caldo o con emulsioni bituminose modificate;
 - riporto alla quota della nuova pavimentazione di tutti i chiusini, boccaporti, botole e caditoie stradali interessati dai lavori, avendo particolare cura nel rifacimento delle pendenze per lo smaltimento delle acque pluviali;
 - rifacimento della segnaletica orizzontale e verticale.

ART. 5 - SCAVI E RIPRISTINI SU STRADE O PARCHEGGI CON PAVIMENTAZIONE IN MATERIALE NATURALE (STABILIZZATO GRANULOMETRICO, CALCESTRE)

1. Gli interventi su strade con pavimentazioni naturali dovranno essere eseguiti nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- a) Scavo e trasporto a rifiuto di tutto il materiale di risulta; su eventuale proposta della Direzione Lavori, in accordo con il personale di sorveglianza del Comune, potrà essere riutilizzato il materiale proveniente dallo scavo.
- b) Allettamento, rinfiacco e copertura delle condotte eseguito con sabbia di fiume o con bauletto di calcestruzzo cementizio; tale copertura dovrà avere uno spessore minimo di 15 cm. a partire dalla generatrice superiore del tubo.
- c) Riempimento dello scavo, per l'intera larghezza, eseguito nel modo seguente:
- per scavi di sezione fino a mq. 1,50, con "inerte naturale stabilizzato granulometricamente" di nuova fornitura, steso in opera a regola d'arte

(per strati, bagnato e costipato a rifiuto) fino a 13 cm. dal piano stradale finito;

- per scavi di sezione superiore a mq. 1,50, con materiali aridi appartenenti ai Gruppi A1-A3, (vedasi classificazione adottata dall'A.A.S.H.O.), stesi in opera a regola d'arte per strati di 30 cm. per volta, bagnati e costipati a rifiuto, fino a 63 cm. dal piano stradale finito; successiva stesa di "inerte naturale stabilizzato" per uno spessore di cm. 50 (sempre per strati, bagnato e costipato) fino a 13 cm. dal piano stradale finito.

d) Copertura provvisoria di primo tempo dello scavo con "inerte naturale stabilizzato granulometricamente" per lo spessore di cm. 10, compreso il rifacimento della segnaletica verticale eventualmente cancellata o danneggiata.

e) Dopo aver assoggettato al traffico l'area di intervento per un congruo periodo di tempo, comunque non inferiore a quattro mesi, verrà eseguita, previo accordo con il personale di sorveglianza del Comune, in stagione opportuna, la copertura di secondo tempo (o definitiva) dello scavo nel modo seguente:

- fresatura della pavimentazione per una larghezza pari a quella di scavo maggiorata di ml. 1,00 per lato e per lo spessore di cm. 10 dal piano della pavimentazione esistente;
- per le pavimentazioni in inerte naturale stabilizzato granulometricamente, stesa, cilindatura e sagomatura del materiale per uno spessore complessivo di 10 cm (per strati, bagnato e costipato a rifiuto);
- per le pavimentazioni in calcestruzzo, stesa, cilindatura e sagomatura di graniglia calcarea derivata dalla frantumazione di rocce per uno spessore complessivo di 10 cm, disposta in strati successivi secondo le seguenti modalità (per strati, bagnata e costipata a rifiuto): nel primo strato di 4 cm pezzatura 12/6 mm adeguatamente bagnato e costipato con almeno due rullature, nel secondo strato di 4 cm pezzature di 6/3 mm realizzato come sopra con almeno quattro rullature, strato finale di 2 cm con pezzature di 3/1 mm realizzato come sopra con almeno otto rullature;
- riporto alla quota della nuova pavimentazione di tutti i chiusini, boccaporti, botole e caditoie stradali interessati dai lavori, avendo particolare cura nel rifacimento delle pendenze per lo smaltimento delle acque pluviali;
- rifacimento della segnaletica orizzontale e verticale.

ART. 6 - SCAVI E RIPRISTINI SU MARCIAPIEDI E PISTE CICLOPEDONALI CON QUALSIASI TIPO DI PAVIMENTAZIONE (CONGLOMERATO BITUMINOSO, CUBETTI DI PORFIDO, MASSELLI DI CEMENTO, ECC...)

1. Gli interventi su marciapiedi con qualsiasi tipo di pavimentazione dovranno essere eseguiti nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- a) Taglio della pavimentazione eseguito con macchina a lama rotante (o rimozione degli elementi lapidei o di cemento).
- b) Demolizione della eventuale fondazione in calcestruzzo; scavo e trasporto a rifiuto di tutto il materiale di risulta.
- c) Allettamento, rinfiacco e copertura delle condotte eseguito con sabbia di fiume o con bauletto di calcestruzzo cementizio; tale copertura dovrà avere uno spessore minimo di 15 cm. a partire dalla generatrice superiore del tubo.
- d) Riempimento dello scavo, per l'intera larghezza, eseguito esclusivamente con "inerte naturale stabilizzato granulometricamente", di nuova fornitura, steso in opera a regola d'arte (per strati, bagnato e costipato a rifiuto) fino a 13 ÷ 30 cm. dal piano stradale finito (a seconda del tipo di pavimentazione da realizzare successivamente).
- e) Rifacimento della preesistente pavimentazione, compreso la struttura di fondazione in conglomerato cementizio della "classe 150", di idoneo spessore.
- f) Dopo aver assoggettato al traffico l'area di intervento per un congruo periodo di tempo, comunque non inferiore a quattro mesi, verrà eseguita, previo accordo con il personale di sorveglianza del Comune, in stagione opportuna, la copertura di secondo tempo (o definitiva) dello scavo nel modo seguente:

PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO:

- fresatura della pavimentazione per una larghezza pari a quella di scavo maggiorata di 50 cm. per lato e per lo spessore di cm. 4 dal piano della pavimentazione esistente;
- tappeto di usura in conglomerato bituminoso dello spessore di 4 cm. (previa mano di attacco con emulsione bituminosa) curando particolarmente la saturazione dei giunti di contatto con le vecchie pavimentazioni, con finitura superficiale ad emulsione bituminosa e sabbia fine;
- riporto alla quota della nuova pavimentazione di tutti i chiusini, boccaporti, botole e caditoie stradali interessati dai lavori, avendo particolare cura nel rifacimento delle pendenze per lo smaltimento delle acque pluviali;
- rifacimento della segnaletica orizzontale e verticale.

PAVIMENTAZIONI IN MATERIALI LAPIDEI:

- asportazione del materiale per lo spessore della pavimentazione lapidea e per la larghezza pari a quella di scavo maggiorata di 50 cm. per lato;
- posa della pavimentazione lapidea utilizzando, per quanto possibile, il materiale di recupero o di nuova fornitura (specie nel caso di rottura o danneggiamento di lastre o masselli di granito);

- il materiale di posa (sabbia o sottovaglio), a discrezione del personale di sorveglianza del Comune, potrà essere miscelato con cemento a secco (ql. 1,00 ÷ 1,50 per mc. di sabbia o sottovaglio);
- la sigillatura superficiale dei giunti dovrà essere effettuata esclusivamente con bitume a caldo o con emulsioni bituminose modificate;
- riporto alla quota della nuova pavimentazione di tutti i chiusini, boccaporti, botole e caditoie stradali interessati dai lavori, avendo particolare cura nel rifacimento delle pendenze per lo smaltimento delle acque pluviali;
- rifacimento della segnaletica orizzontale e verticale.

ART. 7 - SCAVI E RIPRISTINI INTERFERENTI CON ESSENZE ARBOREE OD ARBUSTIVE E SCAVI SU MANTI ERBOSI

1. Nel caso di nuovi lavori da effettuarsi su banchine alberate od in prossimità di essenze arboree od arbustive, la parete dello scavo dovrà sempre salvaguardare l'area di pertinenza da danneggiamenti di qualsiasi tipo. Come area di pertinenza è intesa la superficie del cerchio: il raggio è dato dalla misura della circonferenza del tronco misurato ad 1 m. da terra moltiplicata per 4, proiettato sul terreno avendo come centro il tronco; in ogni caso tutti i lavori, soprattutto quelli effettuati su manufatti esistenti ubicati a distanze minori di quelle sopracitate, dovranno essere adottate particolari cautele per non danneggiare né gli apparati radicali né la parte fuori terra delle piante. Nel caso che si riscontri un qualsiasi danno irreversibile alla chioma od ad apparato radicale, si rimanda il contravventore alle disposizioni del "Nuovo Regolamento Comunale per la tutela del verde". Il danneggiamento al manto erboso dovrà essere risanato con riempimento di terreno vegetale negli ultimi 50 cm. in caso di scavo. Qualsiasi altra opera che leda, ovvero che abbassi il piano di campagna, dovrà essere ripristinata con le opportune tecniche di giardinaggio e riseminato con miscuglio di essenze erbacee da prato.

ART. 8 - DANNI DA ESECUZIONE DEI LAVORI

1. Qualora durante il corso dei lavori dovessero essere arrecati danni alle tubazioni o ai pozzetti per lo scarico delle acque meteoriche, anche private, il richiedente dovrà provvedere al più presto a ripristinare i manufatti danneggiati ed eseguire i lavori a regola d'arte.
2. In ogni caso il richiedente dovrà immediatamente provvedere ad una riparazione provvisoria delle tubazioni manomesse, al fine di assicurare in ogni momento il regolare deflusso delle acque. Nel caso di tubazioni private si dovrà informare l'Amministrazione dello stabile.
3. Qualora venissero denunciate infiltrazioni d'acqua negli stabili, conseguenti a manomissioni di suolo pubblico, con danneggiamento di scarichi d'acqua piovana od altro, sia le opere di ripristino dei manufatti che il risarcimento del danno sono a carico del richiedente.

ART. 9 - ULTERIORI PRESCRIZIONI SULL'ESECUZIONE DEI LAVORI

1. Nell'esecuzione di tutti i lavori è tassativamente vietato l'uso di mezzi meccanici cingolati, anche se provvisti di pattini gommati.
2. Nei riguardi delle condutture sotterranee si precisa che dovranno essere posate ad una profondità non inferiore a mt. 1,00 dal piano stradale (come stabilito dal Nuovo Codice della Strada), intendendo tale misura presa dalla generatrice superiore esterna del tubo o del bauletto di protezione della condotta. Soltanto nei casi di forzata impossibilità di raggiungere detta profondità, per impedimenti inamovibili nel sottosuolo, sarà consentita una minore profondità, che dovrà essere compensata da una maggiore adeguata protezione e concordata con i tecnici del Comune e con gli altri utenti del sottosuolo interessati.
3. La profondità minima dei manufatti in sede di marciapiedi non dovrà essere inferiore a mt. 0,50. In tutti i casi dovranno essere particolarmente osservate le norme CEI (Comitato Elettrotecnico Italiano) con riguardo alle eventuali azioni elettrolitiche o di accoppiamento elettrico prodotto da tubature metalliche o da condutture elettriche di altri servizi pubblici.
4. Con i nuovi impianti dovranno sempre essere scrupolosamente osservate tutte le altre specifiche normative tecniche ed amministrative stabilite dalla legislazione vigente.
5. Per ovviare ad eventuali inconvenienti, il richiedente dovrà comunque attuare tutti i necessari accorgimenti suggeriti dalla tecnica in materia.
6. L'Amministrazione comunale si riserva il diritto di imporre al richiedente tutti gli oneri derivanti da applicazioni tecniche tendenti a migliorare l'opera di ripristino delle pavimentazioni o ad imporre particolari tecnologie di scavo.
7. Qualora il richiedente dovesse eseguire scavi in galleria, il riempimento dei vani dovrà essere effettuato con calcestruzzo di cemento a composizione magra (ql. 1.50 per mc. di sabbia e ghiaia), accuratamente costipato fino all'intradosso della volta.
8. Le manomissioni interessanti le sedi stradali nella zona collinare dovranno essere ripristinati tempestivamente, a cura e spese dei richiedenti, onde evitare erosioni o trascinati di materiali terrosi sulle stesse sedi stradali. Qualora la manomissione pregiudichi la funzionalità della carreggiata stradale o dei marciapiedi, il Comune, attraverso i propri tecnici di sorveglianza ed a proprio insindacabile giudizio, potrà imporre al richiedente l'onere di riportare le sedi stradali e di marciapiedi nelle migliori condizioni di agibilità mediante il completo rifacimento del manto superficiale di "usura" (specie nel caso di pavimentazioni in conglomerato bituminoso).
9. Nel caso di interventi su carreggiata stradale bitumata, qualora la larghezza dello scavo sia superiore al 25% della larghezza della stessa carreggiata, ovvero siano stati effettuati, ripetuti e ravvicinati tagli trasversali (per derivazioni) il Comune, come sopra detto, potrà richiedere il completo rifacimento del manto superficiale di "usura" in conglomerato bituminoso, previa fresatura di quello esistente (se ritenuta necessaria).

10. Nel caso di interventi effettuati invece su marciapiedi, di larghezza fino a mt. 2,00 e con qualsiasi tipo di pavimentazione, il lavoro di rifacimento della stessa pavimentazione superficiale dovrà essere comunque esteso all'intero marciapiedi, indipendentemente dalla larghezza dello scavo eseguito.

RACCOLTA RIFIUTI

11. Eventuali spostamenti di cassonetti per rifiuti vanno concordati con l'ufficio competente (Uff. Tecnico Ambiente) o con il gestore del servizio (HERA SPA - tel. 051.28.79.15) ovvero che gli spostamenti (possibilmente sullo stesso lato della strada) vengano effettuati in modo da permettere lo svuotamento con il mezzo monoperatore, che non pregiudichino o creino pericolo alla circolazione stradale (compresa la visibilità negli incroci e all'uscita dei passi carrai), che non ostacolino il passaggio dei pedoni e che vengano ricollocati nella posizione originaria alla fine dei lavori.

ART. 10 - PRESCRIZIONI GENERALI

1. Siano garantite condizioni di sicurezza alla circolazione veicolare, pedonale e dei mezzi di trasporto pubblico; siano presi preventivi accordi con HERA e con il Settore Manutenzione nel caso che i lavori vengano eseguiti in prossimità o in corrispondenza di fognature comunali; siano collocati in opera per ogni cantiere pannelli ben visibili portanti l'indicazione del tipo di lavori, l'Ente proprietario della strada, l'impresa esecutrice dei lavori ecc.. (art. 30 D.P.R. 16/12/1992, n. 495). Per i lavori ordinari sia data informazione preventiva (con anticipo di almeno una settimana) ai cittadini interessati, attraverso cartelli del tipo concordato con l'Amministrazione Comunale. Sia ripristinata a regola d'arte la superficie stradale e sia eseguita immediatamente la segnaletica orizzontale, se esistente e cancellata in conseguenza dei lavori. I ripristini della sede stradale debbono essere eseguiti ogni qualvolta i manti di asfalto e le pavimentazioni manifestano cedimenti, rotture o abbassamenti anche marginali alla posizione di scavo. I ripristini provvisori che superano gli otto giorni (a traffico aperto) debbono essere effettuati in conglomerato bituminoso. In caso di accertato deterioramento della sede stradale per deficienza dei ripristini è dovuto il risarcimento del relativo danno che può essere dedotto dall'eventuale cauzione richiesta e depositata; eventuali danni procurati ad impianti semaforici (canalizzazioni, cavi, paline, ecc.) e ad attrezzature di segnaletica verticale siano immediatamente riparati tramite ditte specializzate. In corrispondenza di impianti semaforici, per un raggio di mt. 150, si dovrà verificare la presenza di eventuali spire elettromagnetiche. In caso di ritardo nell'adempimento, l'Amministrazione comunale provvederà di propria iniziativa, con l'ADDEBITO DIRETTO all'Azienda o Ente autorizzato all'esecuzione dei lavori.

ART. 11 - ULTIMAZIONE DEI LAVORI

1. Sarà cura del richiedente comunicare, in forma scritta a mezzo fax o e-mail ed entro un massimo di 7 giorni naturali consecutivi, la data di ultimazione dei lavori direttamente ai seguenti recapiti:

Settore Manutenzione:

Fax: 051.622.80.14

E-mail: manutenzioni@comune.sanlazzaro.bo.it

2. Per data di ultimazione dei lavori si intende la data di completamento di tutti i lavori autorizzati con la sola esclusione di quelli di cui agli art. 3 c.1 punto f), art. 4 c.1 punto g) e art. 5 c.1 punto e); tale data sarà da assumersi quale riferimento per il rispetto delle tempistiche previste per i ripristini di cui agli art. 3 c.1 punto f), art. 4 c.1 punto g) e art. 5 c.1 punto e) e per lo svincolo delle cauzioni di cui al successivo art. 12.

ART. 12 – CAUZIONE

1. A garanzia dell'esatta esecuzione dei lavori e, comunque, del rispetto di quanto prescritto dall'Amministrazione comunale, il richiedente, ai sensi di quanto stabilito all'art. 10 c.6 del vigente "Regolamento per l'occupazione di suolo pubblico e per l'applicazione del relativo canone" del Comune di San Lazzaro di Savena e comunque prima dell'inizio dei lavori, dovrà prestare idonea cauzione.
2. Su richiesta del richiedente, lo svincolo della cauzione sarà disposto fino alla concorrenza del 30% del relativo importo alla data di ultimazione dei lavori; il restante 70% resterà vincolato fino a collaudo avvenuto con attestazione di regolare esecuzione dei lavori. Lo svincolo di tale ultima quota sarà effettuato entro e non oltre mesi 15 dalla stessa data di ultimazione dei lavori.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.